Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Venerdì 4 maggio** **Numero 105**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 15 febbraio 1923, n. 574, che apporta modificazioni al regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835, per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata da Provincie e da Comuni;

Visti i decreti-legge 25 marzo 1919, n. 467; 15 maggio 1919, n. 775; 16 ottobre 1919, n. 2080; 22 novembre 1919, n. 2378, e 11 marzo 1920, n. 270;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1538;

Sentita la Commissione per l'equo trattamento e il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri segretari di Stato delle finanze e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 28 del regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, Provincie e Comuni, approvato con R decreto 30 settembre 1920, numero 1538, è modificato come appresso:

« Sono esonerate dall'obbligo di inscrivere il proprio personale alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali le aziende che al 7 aprile 1919 avevano Casse speciali già approvate secondo le norme dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. Nei casi in cui alla data suddetta, in conseguenza di arbitrati o in altri modi giudicati efficaci e regolari dalla Commissione per l'equo trattamento vigessero presso le aziende norme per le quali sia accordato al personale un trattamento di quiescenza superiore a quello di cui godono gli inscritti alla Cassa nazionale, od in caso che a detto trattamento sia provveduto con Casse speciali già costituite, ancorchè non approvate secondo le norme dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, o con le Casse in via di costituzione, la Commissione per l'equo trattamento, accertato che i relativi impegni siano garantiti nei rapporti tecnici e finanziari con la istituzione di una gestione finanziaria distinta da quella della azienda e purchè lo statuto venga presentato entro l'anno 1920 ed approvato in conformità dell'art. 215 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, potrà pure concedere l'esonero dall'obbligo di inscrivere il personale alla Cassa nazionale, quando due terzi, almeno, del personale interessato sia favorevole al mantenimento della Cassa speciale e gli ordinamenti della Cassa nazionale non consentano ad essa di assumere la gestione del trattamento particolare.

Gli statuti delle Casse speciali, già istituite a norma del citato articolo, debbono essere modificati in conformità dell'art 10 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, in modo che ne risulti assicurato un trattamento in rendita vitalizia o in capitale a favore dell'agente, o in caso di morte a favore della sua famiglia, che sia in complesso non inferiore a quello stabilito dal presente regolamento.

In ogni caso per gli agenti soggetti alla obbligatorietà della assicurazione secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, sarà versato alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali il contributo stabilito dall'art. 4 del decreto-legge suddetto.

Tale contributo sarà prelevato totalmente o in parte sul contributo destinato alla Cassa speciale, a meno che l'azienda e il personale non concordino di provvedere agli obblighi del decreto-legge con ulteriori versamenti.

Però se l'ordinamento della Cassa speciale non consente il prelevamento del contributo e se l'azienda ed il personale non possono sottostare ad ulteriori versamenti a norma del precedente comma, sarà provveduto, sentita la Commissione centrale per l'equo trattamento, nel modo previsto dall'art. 197 del regolamento approvato col R. D. 29 febbraio 1920, n. 245 ».

Art. 2.

L'art. 30 del regolamento sopra indicato è modificato come appresso:

« Se la Cassa speciale è ordinata con il sistema dei conti individuali a risparmio, ciascun partecipante ha facoltà, facendone dichiarazione nel termine di due mesi dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, di rinunziare alla iscrizione nella Cassa nazionale, salvo qualora si tratti di un agente soggetto alla assicurazione obbligatoria secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, quanto è disposto all'art. 28 per la parte di contributo obbligatorio secondo la detta legge.

In tal caso l'agente che ha rinunciato al trasferimento, o in caso di morte, la sua famiglia non ha diritto a pensione a termine del presente regolamento, ma ha diritto invece alla liquidazione del conto a risparmio secondo le norme statutarie della Cassa speciale oltre, se si tratti di un assicurato obbligatorio, agli assegni che la Cassa nazionale corrisponde per gli assicurati obbligatori ».

Art. 3.

L'art. 35 del regolamento sopra indicato è modificato come appresso:

« La pensione liquidata in base al presente regolamento a favore di agenti che possono far valere, a norma dell'articolo precedente, anni di iscrizione facoltativa od obbligatoria alla Cassa di previdenza per le pensioni dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, è posta per una parte a carico della Cassa predetta e per la parte rimanente a carico dei fondi di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 4 secondo le norme dell'art. 12.

La parte di pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni, di segretari ed altri impiegati degli Enti locali è eguale alla pensione che sarebbe spettata all'agente se avesse continuato ad appartenere alla Cassa predetta moltiplicata per il rapporto tra gli anni di servizio con l'iscrizione alla Cassa predetta e il numero totale di anni di servizio utili per la pensione.

Le disposizioni dell'art. 34 del presente articolo si applicano anche a favore degli agenti già inscritti alla Cassa di previdenza predetta, essendo addetti ad aziende precedentemente gestite da Provincie o Comuni e poi cedute all'industria privata »

Art. 4.

L'art. 37 del regolamento suindicato è modificato come appresso:

« Qualora le aziende esercenti non versino nei termini prefissi i contributi per la previdenza secondo le norme emanate dalla Cassa nazionale, il Ministero dei lavori pubblici, sulla richiesta della Cassa stessa diffiderà l'azienda inadempiente a versare i contributi medesimi entro un ulteriore termine da essa stabilito. Ove l'azienda non ottemperi a tale diffida il Ministero dei lavori pubblici provvederà, sentita la Commissione centrale per l'equo trattamento, all'esecuzione di ufficio, rivalendosi dei detti contributi sulle sovvenzioni governative disponibili e sui prodotti dell'esercizio con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Le note delle somme dovute alla Cassa nazionale sono rese esecutive dal direttore generale della Cassa stessa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — CAVAZZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 899, che modifica quello 28 maggio 1922, n. 860, contenente norme per la concessione dell'ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 28 maggio 1922, n. 860, concernente la concessione del permesso d'ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari dello Stato e delle colonie;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto coi ministri della guerra, degli affari esteri e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Regio decreto 28 maggio 1922, n. 860, sono apportate le seguenti varianti:

1° all'art. 8 il disposto del 2° e del 3° comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini di questo articolo e del saluto le piazze forti sono le seguenti: Spezia - Gaeta - Messina ed ancoraggi dipendenti da ambo le parti dello stretto - Taranto - Brindisi - Venezia ed ancoraggi della laguna - Pola e le isole di Cherso e Lussin - La Maddalena con le adiacenti isole e costa sarda - Base navale di Tobruk.

Fra le Piazze forti suddette e le navi da guerra estere che approdano nei rispettivi ancoraggi, e che sono in condizioni di farlo, è dovuto lo scambio di saluto con le artiglierie ».

2° Agli articoli 7, 8 e 10 ove è detto, rispettivamente: « Piazza forte marittima - Piazze forti marittime - Piazza marittima o porto militare » dicasi invece, rispettivamente: « Piazza forte » - « Piazze forti » - Piazza forte ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 900, che esonera dalla tassa consolare gli atti redatti all'estero per l'arruolamento di lavoratori italiani.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 176 del R. decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 15 aprile 1923 la spedizione e la legalizzazione che i RR. rappresentanti diplomatici e consolari dovranno eseguire dei contratti di lavoro fatti all'estero per l'arruolamento di lavoratori italiani, degli atti di chiamata di emigranti e degli altri documenti equipollenti saranno effettuate gratuitamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 901, che reca norme per l'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, riguardante l'esonero dal servizio del personale dell'Amministrazione P. T. T.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, contenente le norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 650, col quale si è stabilito che l'esonero del personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni si deve esplicare in corrispondenza al numero ed alle categorie dei posti soppressi;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri e del ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, in confronto del personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, effettuandosi sempre la dispensa in correlazione al numero ed alle categorie dei posti soppressi, giusta quanto dispone il R. decreto 4 marzo 1923, n. 650, gli impiegati ed agenti dei due ruoli distinti per i servizi postali e per quelli elettrici si considerano come facenti parte di un unico ruolo.

Pertanto la dispensa dal servizio per i motivi e nei casi indicati nel successivo articolo 3 dello stesso R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sarà indipendente anche dall'attuale appartenenza dei singoli impiegati ed agenti all'uno od all'altro dei ruoli anzidetti.

Art. 2.

Qualora siano da effettuarsi per il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica le ulteriori dispense previste dall'art. 4 del citato R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, tali dispense saranno pur esse effettuate considerando il personale stesso come appartenente ad unico ruolo.

Art. 3.

Attuate le dispense di cui agli articoli precedenti e stabiliti i nuovi quadri organici del personale dipendente, il Ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio di amministrazione, potrà provvedere alle vacanze esistenti in uno dei ruoli mediante passaggi e promozioni da un ruolo all'altro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 902, contenente norme per la concessione in appalto a speciali Agenzie private del servizio di recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Considerata l'opportunità di ridurre le funzioni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, affidando all'industria privata taluno dei servizi presentemente gestiti dall'Amministrazione stessa;

Veduto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 37;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a dare in appalto a speciali Agenzie private nei centri

che riterrà opportuni, o per determinate zone dei centri stessi, il servizio di recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso, quando lo riconosca conveniente nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 2.

L'appalto del servizio di cui al precedente articolo si effettuerà mediante licitazione privata tra Ditte ritenute idonee, in base ad appositi capitolati di oneri approvati dalla Commissione consultiva tecnico-legale istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 3

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, dovrà, a parità di condizioni, dare la preferenza nell'appalto a cooperative di lavoro costituite fra ex combattenti, semprechè diano affidamento di serietà e di solidità.

Art. 4.

Le Agenzie concessionarie saranno sottoposte alla sorveglianza ed al controllo dell'Amministrazione postale, ed esse e le persone che ne dipendono sono soggette agli obblighi derivanti dall'art. 9 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501.

Art. 5.

Le persone comunque incaricate dalle Agenzie concessionarie della custodia e del recapito delle corrispondenze di cui all'art. 1 del presente decreto e quelle incaricate dai concessionari della custodia e del recapito dei telegrammi a termini delle disposizioni contenute nel R. decreto 7 gennaio 1923, n. 37, sono considerate, agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, addette al servizio delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MULSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 903, concernente la soppressione della riduzione di tasse postali per lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio attivo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601 del 3 dicembre 1922;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1889, n 501;

Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n 686 del 23 maggio 1915 che estende alle corrispondenze dirette agli ufficiali del R esercito e della R. marina e loro assimilati le facilitazioni di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi postali;

Visto il R. decreto n. 1114 del 15 luglio 1920, che lascia in vigore per gli ufficiali dislocati in taluni territori le facilitazioni di cui al precedente decreto;

Visto il R. decreto n. 44 del 25 gennaio 1921, che apporta modificazioni alle tariffe postali;

Visto il R. decreto n. 1269 del 31 agosto 1921, relativo alla sistemazione delle nuove provincie;

Riconosciuta l'opportunità di sopprimere la riduzione di tassa stabilita dall'art. 21 del vigente testo unico delle leggi postali per le lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio effettivo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppressa la riduzione di tassa e di sopratassa stabilita dall'art. 21 del vigente testo unico delle leggi postali e dall'art. 1° del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44 per le lettere semplici biglietti postali e cartoline postali dirette a sottufficiali in servizio effettivo. Tali lettere biglietti e cartoline sono quindi soggetti alle tasse e sopratasse normali.

Art. 2.

In analogia alle disposizioni del precedente articolo è abrogata l'eccezione di cui all'art. 2 del R. decreto n. 1114, del 15 luglio 1920, per ciò che riguarda le corrispondenze dirette agli ufficiali ed assimilati del Regio esercito e della R. marina dislocati nelle località ivi accennate.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANULE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 19 aprile 1923, n. 911, che autorizza una 30ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 160.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Per urgenti e indispensabili necessità sopravvenute nei servizi di talune Amministrazioni centrali dello Stato, il Consiglio dei Ministri, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha determinato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero tesoro i mezzi occorrenti.

Viene pertanto prelevata dal detto fondo la somma di lire 160.000, ripartita, per le causali in appresso indicate, tra i bilanci dei seguenti Ministeri:

Ministero delle finanze:

L. 100.000, per l'impianto degli uffici del Provveditorato generale dello Stato istituito con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, il riordinamento e la sistemazione dei magazzini, il trasferimento degli uffici e degli archivi del soppresso Economato generale.

Ministero delle colonie:

L. 20.000, per spese di rappresentanza.

Ministero dell'istruzione pubblica:

L. 20.000, per le spese di partecipazione della Amministrazione della istruzione pubblica alla Prima Mostra romana della agricoltura.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 20.000 per provvedere al riordinamento degli uffici della Amministrazione centrale in dipendenza della nuova costituzione dei servizi.

Il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016,

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 18.289,130, rimane disponibile la somma di L. 1.710,870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 è autorizzata una 30ª prelevazione nella somma di lire centosessantamila (L. 160.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Nuova rubrica: Provveditorato generale dello Stato.

Cap. n. 239-*ter* (nuovo). Spese straordinarie per il riordinamento e la sistemazione dei magazzini, il trasferimento degli uffici e degli archivi del soppresso Economato generale ed altre varie per il primo impianto dei servizi del Provveditorato generale dello Stato, di cui al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94	100.000 —
Ministero delle colonie:	
Cap. n. 13. Spese di rappresentanza, ecc.	20.000 —
Ministero dell'istruzione pubblica:	
Cap. n. 163-*bis* (di nuova istituzione). Spese per la partecipazione del Ministero dell'istruzione pubblica alla 1ª Mostra romana dell'agricoltura	20.000 —
Ministero dei lavori pubblici:	
Cap. n. 5. Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	20.000 —
	160.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 912, col quale all'ispettore superiore del Genio civile a riposo comm. ing. Edoardo Sassi è conservato l'incarico di provvedere alla liquidazione degli Enti portuali di Milano, Cremona, Ferrara e Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 3 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1605, col quale l'incarico di provvedere alla liquidazione delle aziende dei soppressi Enti portuali di Milano, Cremona, Ferrara e Piacenza, nonchè allo esercizio dei porti stessi e della darsena di Porta Ticinese nel comune di Milano fu affidato all'ispettore superiore per il compartimento del Genio civile di Milano, posto allora occupato dal comm. ing. Edoardo Sassi;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1923, col quale il detto ispettore superiore è stato collocato a riposo a decorrere dal 16 marzo stesso;

Ritenuto che a fine di evitare discontinuità nella liquidazione e nell'esercizio di cui sopra, è opportuno conservare al comm. Sassi l'incarico suaccennato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comm. ing. Edoardo Sassi, ispettore superiore del Genio civile a riposo, è conservato l'incarico di provvedere alla liquidazione delle aziende portuali di Milano, Cremona, Ferrara e Piacenza, nonchè all'esercizio dei porti stessi e della darsena di Porta Ticinese nel comune di Milano;

Art. 2.

Per il tempo in cui durerà tale incarico il comm. Sassi sarà provvisto dell'assegno annuo di L. 12.000 e per le gite di servizio in dipendenza dell'incarico stesso gli saranno corrisposte le indennità di trasferta che gli spetterebbero se fosse in attività di servizio.

Le spese relative faranno carico al bilancio degli Enti portuali suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 914, che sopprime l'Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 aprile 1922, n. 515, che converte in legge il R. decreto 9 novembre 1919, n. 2609, con il quale fu istituito l'Ente portuale di Messina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina e rimane alla competenza del Ministero dei lavori pubblici la esecuzione delle opere stesse.

Art 2.

Il Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato di provvedere a tutto quanto concerne la liquidazione della gestione dell'Ente, anche nei riguardi dei terzi.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Riduzione di posti in alcuni RR. conservatori; istituzione di Collegi di probiviri; autorizzazioni a Consorzi e Comuni per riscossione di contributi consorziali, di dazi e di tasse; dichiarazione di pubblica utilità la costruzione di una strada nel Leccese; approvazione di statuti e regolamenti e delle relative aggiunte e modificazioni; erezioni in ente morale; riconoscimento di Società e Istituti come Corpi morali; classificazione di Comuni; elevazione e riduzione di contributi scolastici; autorizzazioni ad accettare donazioni e legati; aggregazione della frazione Veppo al comune di Rocchetta Vara, e cambiamento di denominazione di alcune RR. scuole.

N. 639. Regio decreto 4 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, si riduce il numero dei posti gratuiti nei Regi Conservatorii riuniti di Siena.

N. 648. Regio decreto 15 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Torino, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie edilizie con giurisdizione sul territorio della Provincia in sostituzione di quello istituito a norma della legge 15 giugno 1893 n. 295, che non si trova in condizioni di poter funzionare, e con il quale inoltre si sopprime il Collegio per la medesima industria istituito in Susa con R. decreto 7 maggio 1922, n. 654.

N. 649. Regio decreto 11 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura, al Consorzio d'irrigazione « Vaso Longhena » con sede in S. Gervasio Bresciano, provincia di Brescia, dell'estensione di ettari 435, are 88, centiare 50, è accordata la facoltà di riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi, e con le norme

tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette

N. 657. Regio decreto 22 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della marina, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione della strada rotabile litoranea Otranto-Tricase, in territorio dei comuni di Otranto, Minervino, Ortelle, Diso, Audrano e Tricase, in provincia di Lecce.

N. 659. Regio decreto 8 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si approva il nuovo testo di statuto della Cassa mutua di previdenza per gli agenti della Ferrovia circumetnea, con sede in Catania.

N. 672. Regio decreto 18 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Piombino viene autorizzato a riscuotere un dazio proprio sui vetri, cristalli, porcellane, maioliche, lavori di legno, carta di 1ª e 2ª classe e da stampa, amido semplice o in ciprie odorose od inodore.

N. 675. R. decreto 8 marzo 1923, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si costituisce in Ente morale l'Associazione di pubblica assistenza di Colle Val D'Elsa e si approva il relativo statuto organico.

N. 676. Regio decreto 11 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ospizio marino friulano, con sede in Udine, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 678. Regio decreto 15 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia Guida di Soresina (Cremona) viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 702. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica femminile « Marianna Dionigi » in Roma ed approvato il relativo statuto.

N. 703. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « Scipione Maffei » di Verona ed approvato il relativo statuto.

N. 704. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola normale promiscua di Alessandria ed approvato il relativo statuto.

N. 705. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo ginnasio « Cutelli » di Catania ed approvato il relativo statuto.

N. 706. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « Luigi di Savoia » di Potenza ed approvato il relativo statuto.

N. 707 Regio decreto 22 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la fondazione scolastica « Piero Delpiano » presso il R. Istituto tecnico di Torino ed approvato il relativo statuto.

N. 708. Regio decreto 22 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la fondazione scolastica « Sergio Amelotti » presso il R. Istituto tecnico di Torino ed approvato il relativo statuto.

N. 709. Regio decreto 22 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la fondazione scolastica « Vincenzo Gitti » presso il R. Istituto tecnico di Torino ed approvato il relativo statuto.

N. 711. Regio decreto 22 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si riconosce come corpo morale la Società di mutuo soccorso e miglioramento fra commessi, impiegati e fattorini di ferramenta ed affini con sede in Milano, e ne approva lo statuto.

N. 724. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Cesena, in provincia di Forlì, viene dichiarato di 3ª classe, in rapporto al dazio consumo.

N. 726. Regio decreto 8 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, la fondazione « Scuola pratica di agricoltura fratelli Gustavo e Severino Navarra » di Ferrara, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 728. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Pieve di Cadore, in virtù dell'art. 2 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie del legno con giurisdizione sul territorio del circondario omonimo.

N. 751. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, la

Fondazione Racagni-Rougier presso il R. Liceo Cesare Beccaria in Milano viene eretta in Ente morale e ne è approvato il regolamento.

N. 752. Regio decreto 22 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospedaletto « Serralutzu Flores », con sede in Cuglieri, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 766. Regio decreto 11 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene apportata un'aggiunta allo statuto organico della Cassa di risparmio di Udine.

N. 799. Regio decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Casa del Sole in Rivoli (Torino) viene eretta in Ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Rivoli, con gestione separata, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 801. Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Ospedaletto Euganeo della provincia di Padova, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 8452,73, col R. D. 17 gennaio 1915, n. 132, è elevato a L. 12.362,73, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 802. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Carpignano Sesia della provincia di Novara deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6528,66 col R. D. 17 gennaio 1915, n. 328, è elevato a L. 10.344,66, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 803. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Cesetto Castello della provincia di Novara deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 679,50 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 328 è ridotto a L. 539,50 a decorrere dal 1° luglio 1922.

N. 805. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, l'Orfanotrofio provinciale maschile pei figli dei morti in guerra, con sede in Brindisi, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 806. Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Fara Novarese, della provincia di Novara, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 già fissato in L. 4641,62, col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 328 è elevato a L. 8551,62 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 807. Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Arona della provincia di Novara deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 17.817,02 col R. decreto 11 agosto 1918, n. 1745 è elevato a L. 21.739,02 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 808. Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Megliadino San Fidenzio della provincia di Padova, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6214,98 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 132, è elevato a L. 9500,98 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 809. Regio decreto 28 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Villanova Monferrato della provincia di Alessandria, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6254,75 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 721, è elevato a L. 8254,75 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 810. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Granozzo con Monticello della provincia di Novara deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4244,75 col R. decreto 12 novembre 1916, n. 1726, è elevato a L. 8684,75 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 811. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Mombello Lago Maggiore e Valdomino della provincia di Como deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato rispettivamente in

L. 3759,31 e 2475,91 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 618 è elevato rispettivamente a L. 7275,31 e 6291,91 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 812. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Casale Corte Cerro della provincia di Novara, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6517,81 col R. decreto 31 gennaio 1915, n. 502 è elevato a L. 9803,81 a decorrere dal 1° dicembre 1922.

N. 814. Regio decreto 22 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Mileto (Catanzaro), viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 815. Regio decreto 18 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Volturare Irpina (Avellino), viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di detto Comune, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 823. Regio decreto 29 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio, dei ministri, il lascito De Giovanni Amedeo di Villa Santerno, frazione del comune di Ravenna, viene eretto in Ente morale con amministrazione provvisoria, con riserva di approvare successivamente il relativo statuto organico.

N. 824. Regio decreto 8 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Piove di Sacco viene riconosciuto come Corpo morale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 839. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il presidente del Consiglio d'amministrazione dei Regi Istituti clinici di perfezionamento in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal Comitato pei corredi antiparassitari pei soldati a favore degli stessi Istituti clinici, allo scopo di dare incremento agli studi dermatologici.

N. 840. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene approvata la modificazione del titolo dell'Associazione dei liberi docenti della R. Università e degli Istituti superiori di Napoli, eretta in Ente morale con R. decreto 25 giugno 1905, in quello di « Associazione dei liberi docenti della R. Università e degli Istituti superiori di Napoli e sezioni aggregate » ed approva altresì il nuovo statuto dell'Ente, in sostituzione di quello allegato al citato R. decreto 25 giugno 1905.

N. 841 Regio decreto 5 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la fondazione scolastica « Premio Italia Nuova » presso la R. scuola tecnica « P. Amedeo di Savoia » in Bergamo ed approvato il relativo statuto.

N. 842. Regio decreto 5 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola normale di Modica ed approvato il relativo statuto.

N. 847. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di Risparmio di Castelfranco Veneto.

N. 848. Regio decreto 5 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si approvano modificazioni allo statuto dell'Associazione generale di mutuo soccorso di Bergamo.

N. 852. Regio decreto 25 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Anna Maria Borghese » del comune di Portese viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma.

N. 864. Regio decreto 8 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il « Convitto per fanciulli gracili ed orfani di guerra - sanatorio scuola », con sede nel comune di Affori, viene eretto in Ente morale, sotto un'amministrazione autonoma, ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 865. Regio decreto 29 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la frazione Veppo viene distaccata dal comune di Calice al Cornoviglio ed aggregata al comune di Rocchetta Vara, salvo a provvedersi successivamente per la ripartizione territoriale e patrimoniale tra i due Comuni.

N. 868. Regio decreto 5 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola industriale di Piazza Armerina assume la nuova denominazione di « R. scuola industriale Cascino »

N. 870. Regio decreto 29 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la

donazione di una collezione di medaglie in bronzo, argento, alluminio ed altri metalli, disposta dal tenente colonnello di fanteria a riposo cav. Raffaello Mondini a favore dello Stato e per esso del Museo Nazionale di Palermo.

N. 871. Regio decreto 29 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, il Conservatorio di San Pietro a Maiella, in Napoli, viene autorizzato ad accettare il legato disposto a suo favore dal sig. Silvio Rispoli per la istituzione di un premio triennale per composizione classica di musica da camera.

N. 874. Regio decreto 5 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di Pietà di Fossombrone.

N. 876. Regio decreto 5 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Serramonacesca viene autorizzato ad applicare, agli effetti dell'anno 1922, la tassa sul bestiame, con la riduzione dei minimi imponibili nei termini di cui alla deliberazione consiliare 6 agosto 1922.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri

Relazione di Sua Eccellenza il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casignana (Reggio Calabria).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Casignana, sorta dalle elezioni svoltesi nel luglio dello scorso anno dopo un lungo periodo di gestione straordinaria, per l'azione deficiente e spesso inspirata a criteri partigiani, aveva determinato nella popolazione una vivace corrente di ostilità, provocando, da ultimo, alla fine dello scorso settembre, un grave conflitto.

Dimessisi successivamente 11 consiglieri comunali, sui 15 assegnati per legge, la provvisoria gestione dell'Ente è stata assunta da un commissario prefettizio.

Le attuali condizioni dello spirito pubblico non consentono di indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova rappresentanza, mentre nell'interesse dei servizi, che da un'inchiesta eseguita risultano in deplorevole disordine, appare necessario conferire allo straordinario amministratore poteri più ampi per porlo in grado di provvedere adeguatamente al riassetto della civica azienda. È, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò si provvede con lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casignana, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Egildo Castellano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Avola (Siracusa).

SIRE!

I criteri partigiani con i quali l'Amministrazione comunale d'Avola, proveniente dalle elezioni generali dell'ottobre 1920, ha governato la civica azienda, hanno provocato un movimento sempre più intenso e vivace di opposizione e di reazione, dal quale sono derivati sanguinosi incidenti che hanno profondamente turbato la popolazione ed acuito i contrasti fra sostenitori ed oppositori dell'Amministrazione, per modo da far temere nuovi e più gravi turbamenti dell'ordine pubblico.

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione ha accertato le gravissime condizioni finanziarie del Comune che al 31 dicembre 1922 presentavano un disavanzo di cassa di oltre 400 mila lire e un disavanzo d'amministrazione di oltre 100 mila lire; la mancata applicazione della tassa di famiglia, che avrebbe efficacemente contribuito al risanamento di tali condizioni; il disordine del servizio di tesoreria e lo ingiustificato abuso di buoni provvisori e di mandati di anticipazione; la mancata approvazione consiliare dei conti dal 1915 al 1921; il pernicioso sistema di assumere mutui cambiari per far fronte a necessità di cassa; l'esuberanza di personale, assunto con criteri di favoritismo e spesso gratificato di indebiti e rilevanti compensi straordinari; la facile concessione di lavori a trattativa privata non autorizzata a Cooperative ed a persone aderenti al partito; l'eccessiva larghezza delle inscrizioni nell'elenco dei poveri, compilato irregolarmente, ecc.

L'inquirente ha inoltre rilevato il totale esautoramento del Consiglio comunale, che nel 1922 ha tenuto solo due sedute, e per converso l'illegittimo accentramento di ogni attività nella Giunta municipale, che con ingiustificate deliberazioni d'urgenza, spesso dichiarate d'immediata esecuzione, ha sistematicamente mirato a sfuggire al controllo dell'autorità di vigilanza.

Sono stato infine accertate numerose responsabilità degli amministratori per illegali erogazioni di somme.

Senza attendere la comunicazione dei risultati dell'inchiesta gli amministratori hanno rassegnato le dimissioni e si è dovuto

quindi assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

La necessità di assicurare il riassetto della civica azienda e, prevalentemente, le anormali e preoccupanti condizioni dell'ordine pubblico già accennate, rendono tuttavia necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Avola, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Inghilleri cav. Salvatore è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 1° febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montecompatri (Roma).

SIRE!

In seguito a specifiche denuncie sporte contro l'Amministrazione comunale di Montecompatri si è disposta un'inchiesta, che ha accertato gravi irregolarità nel funzionamento di quella civica azienda.

Gli introiti della gestione daziaria tenuta in economia, vengono illegittimamente impiegati nel pagamento di mandati e di spese varie; somme rilevanti sono state erogate nella riparazione di strade campestri senza preventiva autorizzazione del Consiglio, senza esperimento d'appalto, senza presentazione di alcun rendiconto delle spese, la cui gestione fu tenuta da un assessore; gravi abusi si sono verificati nell'operazione di spurgo del bosco comunale di Caiano, i cui proventi sono stati irregolarmente riscossi dal messo comunale e indebitamente gestiti da altri assessori del Comune; deplorevoli negligenze si sono verificate nella riscossione di rendite patrimoniali; indebite esenzioni daziarie sono state consentite alla locale cooperativa di consumo ecc.

Tali addebiti furono regolarmente contestati all'Amministrazione comunale, che però nulla ha dedotto, pur essendo scaduti i termini all'uopo assegnatile.

Il malgoverno della civica azienda ha provocato un vivacissimo fermento d'opposizione nella cittadinanza ed a stento si è potuto finora evitare il verificarsi di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico.

Recenti incidenti hanno però accentuato l'agitazione degli animi e la situazione è divenuta talmente grave e preoccupante da costringere a mantenere rinforzata quella stazione di RR. carabinieri.

Anche per ragioni di ordine pubblico si rende perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montecompatri, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Calzelli cav. Tullio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Centuripe (Catania).

SIRE!

L'amministrazione comunale di Centuripe, proveniente dalle elezioni generali del 1920, ma diretta da elementi che hanno il Governo di quella civica azienda fin dal 1914, con un'azione disordinata, partigiana ed irregolare ha man mano provocato nella popolazione una notevole opposizione, che dopo gli ultimi eventi nazionali ha preso maggiore consistenza, generando una tensione di animi molto pericolosa nei riguardi dell'ordine pubblico.

Un'inchiesta recentemente disposta ha accertato gravissimi disordini amministrativi e contabili. Il Consiglio comunale non si è mai riunito in sessione ordinaria e le poche convocazioni straordinarie sono state dedicate quasi esclusivamente alla ra-

tifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta municipale. L'ufficio comunale è in deplorevole disordine; privo dei prescritti registri, con personale in buona parte assunto, per evidente favoritismo, anche se sfornito dei titoli necessari. Il carico tributario è ripartito con criteri di stridente sperequazione, e mentre la sovrimposta comunale è stata portata in pochi anni alla altissima percentuale del 9,32 per ogni lira di imposta erariale, le tasse locali sono previste in bilancio per un irrisorio ammontare, e ciò non ostante, i ruoli non vengono compilati L'Amministrazione ha dato prova di colpevole negligenza nella gestione dei beni comunali e nell'assicurare al Comune la riscossione delle entrate patrimoniali, la tesoreria funziona in modo anormale, ed i conti non sono stati presentati dal 1920 in poi, mentre quelli per gli esercizi precedenti sono stati compilati di ufficio. Il dazio è stato gestito irregolarmente in economia fino all'aprile 1921, con illegittimo impiego delle riscossioni nel pagamento di spese disposte dal sindaco; attualmente il servizio è collocato in appalto, ma per la riscossione degli addizionali a favore del Comune è stato nominato un sorvegliante che prende per compenso somma maggiore del provento degli stessi addizionali.

I servizi igienici sono trascurati, particolarmente quello della nettezza pubblica; i medicinali ai poveri sono forniti con eccessiva larghezza; al medico condotto viene indebitamente corrisposta, per l'incarico di ufficiale sanitario, una seconda indennità di caro viveri. L'illuminazione pubblica è deficiente, e così i servizi in genere, anche per la mancata applicazione delle necessarie sanzioni agli assuntori.

Sono state eseguite opere pubbliche non rispondenti a reale ed urgente necessità, e per facilitarne la compiacente concessione a trattativa privata ne è stato spezzettato l'ammontare, con scarsa tutela degli interessi dell'Ente in sede di liquidazione delle contabilità dei lavori.

Queste ed altre irregolarità ed abusi sono la causa della vivissima ostilità e della esasperazione d'animi che fanno temere da un momento all'altro luttuosi avvenimenti, a stento evitati finora per l'energico intervento dell'autorità; ma la situazione è tale da costituire imminente e grave pericolo di perturbamenti per l'asprezza dei rapporti fra le parti in contrasto

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Centuripe, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2

Il sig. De Francesco cav. Pasquale, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Manfredonia (Foggia).

SIRE!

Sin dall'aprile dello scorso anno in seno al Consiglio comunale di Manfredonia si erano determinati forti dissensi e la maggioranza si era scissa in due parti pressochè equivalenti.

Il Consesso, già ridotto di numero per le dimissioni della minoranza e per il decesso di altri due consiglieri, venne a trovarsi nell'impossibilità di funzionare.

I recenti avvenimenti politici, il nuovo orientamento della coscienza pubblica hanno indotto di recente altri 19 consiglieri, compresi il sindaco e la Giunta, a rassegnare le dimissioni per dar modo al Corpo elettorale di manifestare liberatamente il suo pensiero e di rinnovare interamente il Consiglio con elementi omogenei e tali da assicurare la formazione di un'Amministrazione fattiva e vitale.

Dopo le dimissioni dell'Amministrazione la provvisoria gestione del Comune venne dal prefetto affidata ad un suo commissario.

Non essendo però possibile indire le elezioni a breve scadenza ed occorrendo d'altra parte conferire all'amministratore straordinario poteri più ampi per porlo in grado di provvedere adeguatamente agli interessi della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Manfredonia, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig Simone cav. uff. Pietro è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 1° febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Antrodoco (Aquila).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Antrodoco, proveniente dalle elezioni generali del 5 dicembre 1920, ha sin dall'inizio svolto opera deficiente per il disagio prodotto nella maggioranza consigliare, e nella stessa Giunta municipale, da frequenti e gravi dissidi che hanno determinato l'arresto del funzionamento della civica azienda, sì da rendere necessaria l'opera di un commissario prefettizio per il disbrigo degli affari urgenti ed indilazionabili.

Un'inchiesta nel frattempo eseguita dal detto commissario ha accertato una difficile situazione finanziaria, aggravata dalla omessa compilazione dei ruoli per la tassa fuocatico 1921 e 1922; il mancato esame di conti per gli esercizi dal 1912 al 1918, mentre quelli per gli esercizi successivi non erano stati ancora presentati: la disorganizzazione dell'ufficio comunale; la deficiente vigilanza sulla gestione daziaria; la trascurata sistemazione del servizio sanitario; l'abbandono dei pubblici servizi, e particolarmente della viabilità; l'indecoroso stato di manutenzione del cimitero; la mancata soluzione di vitali problemi cittadini, primo fra i quali quello dell'acquedotto, di cui si è dovuta interrompere la costruzione perchè il Consiglio comunale non ha finora deliberato in merito allo schema di disciplinare da tempo proposto dall'Amministrazione ferroviaria per l'attraversamento dei binari.

Tale stato di cose, che ha recentemente provocato anche le dimissioni di sei consiglieri, fra i quali il sindaco, ha determinato nella popolazione vivo fermento che potrebbe da un momento all'altro essere causa di gravi disordini, sicchè per prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riassetto della civica azienda, si rende necessario lo scioglimento del consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Antrodoco, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Rosa cav. Riccardo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 1° febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montesarchio (Benevento).

SIRE!

Contro l'Amministrazione comunale di Montesarchio proveniente dalle elezioni generali del 1920 si è recentemente determinato un vivace movimento d'opposizione che ha avuto preoccupanti ripercussioni sull'ordine pubblico e che ha infine indotto gli amministratori a rassegnare il mandato.

Un'inchiesta nel frattempo eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione ne ha rilevato l'azione negativa di fronte a la difficile situazione delle finanze comunali, che la mancata applicazione delle tasse locali ha reso incapaci di fronteggiare le esigenze dei pubblici servizi e di provvedere a spese di assoluta ed urgente necessità.

Gli uffici sono in abbandono, i servizi di nettezza urbana sono deficienti; vitali ed urgenti problemi cittadini, quali il ripristino dell'illuminazione elettrica, la costruzione di un nuovo macello, la sistemazione delle scuole e della fognatura, sono stati completamente trascurati, nessun rendiconto è stato presentato per la gestione annonaria: alla compilazione dei conti degli esercizi dal 1913 al 1921 si è dovuto provvedere d'ufficio.

Nonostante le dimissioni degli amministratori, che hanno reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di una Commissione prefettizia, la tensione degli animi ed i contrasti tra fautori ed oppositori dell'Amministrazione perdurano vivissimi, sicchè prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono indispensabile affidare la gestione ad un amministratore straordinario, che, nel provvedere al riassetto dell'azienda, svolga in pari tempo opera efficace di conciliazione.

Mi onoro perciò di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montesarchio, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Adinolfi comm. Carmine, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza dell'11 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ormea (Cuneo).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Ormea, proveniente dalle elezioni generali del 1920, ha costantemente inspirato la propria azione a finalità partigiane, ponendo in non cale le norme di legge e le disposizioni dell'autorità politica.

Gravi abusi vennero compiuti nella esecuzione di opere pubbliche iniziate senza alcuna preventiva approvazione di progetti, senza la prescritta autorizzazione della esecuzione in economia, sotto la direzione e sorveglianza degli stessi amministratori, ad alcuni dei quali venne affidata la esecuzione dei lavori per rilevante ammontare, provvedendo poi alla erogazione delle spese in modo irregolare.

L'Amministrazione ha voluto inoltre dare speciale rilievo al proprio atteggiamento antipatriottico, formulando, con apposita deliberazione consiliare, una sconveniente protesta contro la sospensione inflitta dal prefetto al sindaco per il rifiuto da questo opposto alle formali diffide fattegli per l'esposizione della bandiera nazionale alla sede comunale in occasione di solennità nazionali, dichiarando espressamente, con detta deliberazione, di tenere in nessun conto il decreto di sospensione, di plaudire l'operato del sindaco e di incitarlo a perseverare nella via intrapresa.

Ragioni d'ordine pubblico, oltre che la voluta ed ostentata inosservanza alle disposizioni di legge, rendono perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ormea in provincia di Cuneo è sciolto

Art. 2.

Il signor cav. Aristide Salvalaglio, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 4 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bernalda in provincia di Potenza.

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Bernalda proveniente dalle elezioni generali del 1920 ha dato luogo fin dall'inizio a gravissimi rilievi, che hanno reso anche necessaria, nel 1921, la denunzia del sindaco allora in carica all'autorità giudiziaria per rilevanti ammanchi nella gestione annonaria.

Due inchieste recentemente eseguite hanno accertato l'indebito maneggio del pubblico denaro da parte degli amministratori; il deplorevole disordine dei pubblici servizi; un non regolare servizio di economato; un deficiente controllo al servizio di tesoreria; la partigiana e talora abusiva applicazione delle tasse locali; le infelici condizioni del cimitero; la mancanza assoluta della pubblica illuminazione; l'irregolare e non autorizzata esecuzione in economia dei lavori di manutenzione stradale; la deficienza di iniziative e l'inettitudine in genere degli amministratori ad affrontare e risolvere i problemi di vitale interesse per il Comune, tra i quali hanno particolare urgenza l'ampliamento del cimitero, la costruzione della fognatura e la provvista dell'acqua potabile.

Il mal governo della civica azienda ha determinato nella popolazione un fermento vivissimo, ultimamente culminato in gravi e sanguinosi disordini che hanno acuito ancor più l'eccitazione degli animi e fanno temere prossimi e più gravi perturbamenti.

In tali condizioni, prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono indispensabile ed urgente lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bernalda, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Amaduzzi cav. rag. Vittorio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza 1° marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R commissario straordinario di Rosarno (Reggio Calabria).

SIRE

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Rosarno per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altronde, la situazione dei partiti locali di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 3 novembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto dell'8 dicembre 1908, approvato con D. L. 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rosarno, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale che fa divieto alla Società anonima italiana « American Express Company » con sede in Genova, di assumere nel Regno rischi di assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Società anonima italiana « American Express Company », con sede in Genova, assume rischi di assicurazioni senza avere costituito le riserve a garanzia degli assicu ati prescritte dai citati decreti;

DETERMINA:

Alla Società anonima italiana « American Express Company », con sede in Genova, piazza Nunziata, e succursali in Roma, piazza di Spagna, Napoli, piazza dei Martiri, Firenze, via Tornabuoni, è fatto divieto di assumere nel Regno rischi di assicurazione.

Roma, 3 aprile 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 2 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	137 41	Dinari	—
Londra	94 60	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 25	Belgio	117 87
Spagna	—	Olanda	8 —
Berlino	0 07	Pesos oro	16 95
Vienna	0 0284	Pesos carta	7 45
Praga	60 75	New York	20 33

Oro 392 27

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 98	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 92	—

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 23 aprile, in Trenta, provincia di Cosenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di novembre 1922*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di novembre	—	52.635	31 510	21.125	211.120	229.213
Mesi precedenti	72	651.583	359.067	292.516	2.594.811	2 591.109
Somme totali dell'anno in corso	72	704.218	390 577	313.641	2 805.931	2 820.322
Anni 1876-1921	10.965	24.761.823	17 489.975	7.271.848	115.196.723	87.791.125
Somme complessive	11.037	25.466.041	17.880.552	7.585.489	118.002.654	90.611.447

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di novembre	254.855.296 51	—	254.855.296 51	244.742.918 58	10.112.377 93
Mesi precedenti	2.752.469.561 18	—	2.752.469.561 18	2.449.245.872 90	303.223.688 28
Somme totali dell'anno in corso	3.007.324.857 69	—	3.007.324.857 69	2.693.988.791 48	313.336.066 21
Anni 1876-1921	27.904.252.793 27	1.434.902.278 94	29.339.155.072 21	21.262.499.219 07	8.076.655.853 14
Somme complessive	30.911 577.650 96	1.434.902.278 94	32.346.479.929 90	23.956.488.010 55	8.389.991.919 35

LIBRETTI AL PORTATORE

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operaz.	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di novembre	—	452	119	333	2.051	2.093
Mesi precedenti	11	6.090	1.223	4.867	24.000	22 538
Somme totali dell'anno in corso	11	6.542	1.342	5.200	26.051	24.631
Anni 1915-1921	374	41.501	9.150	32.351	140.111	120.654
Somme complessive	385	48.043	10 492	37.551	166.162	145.285

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di novembre	1.992.580 76	—	1.992.580 76	2.145.975 14	—
Mesi precedenti	21.980.844 84	—	21.980.844 84	16.191.732 41	—
Somme totali dell'anno in corso	23.973.425 60	—	23.973.425 60	18 337.707 55	5 635.718 05
Anni 1915-1921	78.400.478 56	1.498.393 28	79 898.871 84	62.321.865 45	17.577.006 39
Somme complessive	102.373.904 16	1.498.393 28	103 872 297 44	80.659.573 —	23.212.721 44

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di novembre . .	2.002	1.270	732	2.576	4.680.554 61	2.580	6.509.598 88	—
Mesi precedenti . . .	17.474	13.065	4.409	24.601	46.020.388 96	26.826	37.714.609 49	—
Somme totali dell'anno in corso . .	19.476	14.335	5.141	27.177	50.700.943 57	29.406	44.224.208 37	6.476.735 20
Anni 1883-1921	310.677	191.000	119.677	1 629.163	1.029.740.600 38	2.360.178	974.106.299 97	55.634.300 41
Somme complessive	330.153	205.335	124.818	1.656.310	1.080.441.543 95	2.389.584	1.018.330.508 34	62.111.035 61

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di novembre	—	—
Mesi precedenti	164.188	13.466.109 81
Somme dell'anno in corso .	164.188	13.466.109 81
Anni 1878-1921	10 049.768	731.193.863 43
Somme complessive . .	10.213.956	744.659.973 24

SERVIZIO INTERNAZIONALE

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di novembre . .	17	30.461 42	45	105.329 61
Mesi precedenti . . .	313	332.967 70	355	687.642 58
Somme dell'anno in corso	330	363.429 12	400	792.972 19
Anni 1906-1921 . . .	61.669	9.981.590 87	14.867	7.361.167 90
Somme complessive	61.999	10.345.019 99	15.267	8.154.140 09

ACQUISTI DI RENDITA e depositi nella Cassa depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di novembre	1.702	10 369.044 73
Mesi precedenti	10.275	55.757.536 33
Somme dell'anno in corso	11.977	66.126 581 06
Anni 1876-1921	513.845	862.417.359 73
Somme complessive . . .	525 822	928.543.940 79

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di novembre. . .	249	272.505 30	46.460 —
Mesi precedenti . . .	1.769	1.120.136 65	659.865 81
Somme dell'anno in corso	2.018	1.392.641 95	706.325 81
Anni 1886-1921	97.124	6.221.954 39	4.654.546 95
Somme complessive	99.142	7.614.596 34	5.360.872 76

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile	Quantità
Mese di novembre	179
Mesi precedenti	1.750
Somma dell'anno in corso	1.929
Anni 1909-1921	4.658.895
Somma complessiva	4.660.824

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità dei depositi	Importo
Mese di novembre	9.693	51.842.308 07
Mesi precedenti	78 671	373.937.701 30
Somme dell'anno in corso	88.364	425.780.009 37
Anni 1890-1921	1.816.492	4.388.831.009 68
Somme complessive	1.904.856	4.814.611.019 05

SOMME cadute in prescrizione	Importo
Mese di novembre	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1921	5.861.396 75
Somme complessive	5.861.396 75

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** *Elenco n. 36.*

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	346211	1912 50	*Scardina* Giuseppe fu Vito, domic. a Poggioreale (Trapani)	*Scardino* Giuseppe fu Vito, ecc. come contro
»	706049	28 —	Albano *Felice* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli	Albano *Felicio*, ecc. come contro
Cons. 5 0[0	164236	750 —	Muheim *Maddalena* fu Iost, moglie di *Gimari* Giuseppe, domic. a Napoli	Muheim *Maria-Maddalena* fu Iost, moglie di *Ginnari* Giuseppe, domic. a Napoli

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 aprile 1923. *Il direttore generale:* D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	723567	Leardi Nicola fu Vincenzo, domic. a Sparanise (Caserta). Vincolata . . . . L.	7 —
»	716438 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Ceschina Caterina fu Domenico, vedova Invernizzi Giovanni, domic. a Verna (Como) . . . . » Per la proprietà: Invernizzi Ermenegildo detto Raffaele, Saverio detto Michele, Giacinto detto Ermenegildo fu Giovanni e Bolla Alfredo di Virgilio, minore, sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi di Invernizzi Giovanni, domic. a Verna (Como).	101 50
Cons. 5 %	18410 Polizza comb.	Leonardo Donato fu Sabato, domic. a Penta (Salerno) . . . »	20 —
»	20312 Polizza comb.	Brusaferri Emilio di Albino, domic. a Casalmorano (Cremona) . . . . »	20 —
3.50 %	20869	Cappellania ordinata dal fu Giuseppe Pacifico di gius patronato della famiglia Pacifico di Benevento. Vincolata . . »	168 —
«	391 Assegno provv	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	0 41
Cons. 5 %	28722 Polizza comb.	De Luigi Ferdinando di Ercole, domic. a Mira (Venezia) . . »	20 —
«	69738	Volpe Tommaso di Matteo, domic. a Manfredonia (Foggia) . »	25 —
»	69757	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	84876	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
»	92293	Intestata come la precedente . . . . »	5 —
»	98172	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
3.50 %	34756	Mensa parrocchiale povera della SS.ma Annunziata e dell'Ascensione di Costa Serina (Bergamo) . . . . »	59 50
»	794106	Sarati Maria fu Pasquale Luigi, moglie di Siena Domenico, domic. a Novara . . . . »	52 50
Cons. 5 % Vecchio	284324 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sisinò Gabriele fu Giuseppe, dom. in Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Sisinò Giuseppe di Gabriele, dom. in Napoli	215 —
Cons. 5 %	159692	Venezian Emilio fu Vitale, dom. in Roma . . . . »	1500 —
»	593 Polizza comb.	Piccinotti Francesco di Antonio, dom. a S. Firmino (Arezzo) »	20 —
P. N. 5 %	26007	Beneficio parrocchiale di Paratico (Brescia) . . . . »	55 —
Cons. 5 %	82399	Intestata come la precedente . . . . »	1805 —
»	130295	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta in Paratico (Brescia) . . . . »	50 —
»	205481	Intestata come la precedente . . . . »	3100 —
3.50 %	726205	Opera Pia Ignazio Lomellini in Genova . . . . »	1169 —
Cons. 4 50 %	7893	Intestata come la precedente . . . . »	3945 —
Cons. 5 %	188124	Paruta Giacomo di Antonino, dom. a New-York . . . . . . »	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	1295 Polizza comb.	Cappelli Cesare fu Egidio, dom. a Livorno . . . . L.	20 —
»	57930	Fabbriceria Parrocchiale di Paratico (Brescia) . . . . »	755 —
»	57931	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	102521	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
3.50 %	789844	Ferrigno Maria fu Paolo, moglie di Di Martino Nicolino, domiciliato a Bauso (Messina) . . . . »	140 —
Cons. 5 %	2499	Asilo Infantile di Paratico (Brescia) . . . . »	50 —
»	16248	Intestata come la precedente . . . . »	55 —
3.50 %	584138	Ferrero Giovanni fu Francesco, dom. in Asti (Alessandria). Vincolata . . . . »	70 —
Cons. 5 %	6927 Polizza comb.	Ferrero Francesco di Giovanni, dom. in Asti (Alessandria) . »	20 —
3.50 %	10274	Comune di Marano Vicentino (Vicenza) . . . . »	10 50
»	743344	Intestata come la precedente . . . . »	24 50
4.50 %	45140	Civico ospedale dei poveri in Sezze (Roma), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	6 —
»	49675	Ospedale dei poveri in Sezze (Roma), amministrato come la la precedente . . . . »	12 —
Cons. 5 %	101037	Gallina Luigi fu Abelardo, minore, sotto la patria potestà della madre Rota Ester fu Giovanni, vedova Gallina, domiciliato a Milano . . . . »	65 —
»	206826	Bargagli-Bardi-Bandini Elena fu Girolamo, moglie di Petrucci Silvio, dom. in Forlì. Vincolata . . . . »	2915 —
3.50 %	675285	Taranto Giuseppina fu Saverio, moglie di Mirra Alberico, dom. a S. Nazzaro Calvi (Benevento). Vincolata . . . . . »	38 50
»	659674	Amato Vincenzo fu Francesco, domic. a Randazzo (Catania). »	21 —
»	678651	Amato-Scala Vincenzo fu Francesco, domic. come la precedente. . . . . »	21 —
»	692055	Amato Vincenzo fu Francesco, domic. come la precedente. »	70 —
»	703623	Intestata come la precedente. . . . . »	70 —
»	718819	Intestata come la precedente. . . . . »	70 —
»	724428	Amato-Scala Vincenzo fu Francesco, domic. come la precedente. . . . . »	28 —
P. N 5 %	10310	Amato Vincenzo fu Francesco, domic. a Palermo . . . . . . »	200 —
3.50 % (1902)	8691 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Montecorvino Rovella (Salerno). » Per l'usufrutto: Della Monica Pietro fu Ignazio, domic. a Montecorvino Rovella.	297 50
P. N. 5 %	17096	Laino Gregorio di Luigi, domic. in Orsomarso (Cosenza) . . »	50 —
»	17097	Intestata come la precedente. . . . . »	50 —
»	17098	Intestata come la precedente. . . . . »	50 —
»	17099	Intestata come la precedente. . . . . »	50 —
Cons. 5 %	118407	Prosperi Vincenzo fu Romolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cosso Maria, ved. Prosperi, domic. a Genova. »	20 —
»	118408	Prosperi Giuseppe fu Romolo, minore, ecc., come la precedente. . . . . »	20 —
»	118409 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cosso Maria di Luigi, ved. Prosperi. . . . . » Per la proprietà: Prosperi Vincenzo e Giuseppe fu Romolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cosso Maria, ved. Prosperi, dom. a Genova.	10 —
»	97770	Barbato Vita di Antonio, nubile, domic. a Partinico (Palermo) . . . . »	200 —

Roma, 30 aprile 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

INSERZIONI

Società anonima

TEATRO REGIO

Sede in Torino

Capitale sociale Lire 200.000

Avviso di convocazione

di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno di mercoledì 23 maggio, ore 16,30, in Torino, presso la sede del Teatro, piazza Castello, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di 4 amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

Parte straordinaria:

Provvedimenti a sensi dell'art. 146 Codice di commercio, proposta di reintegro del capitale sociale e proroga della Società per anni cinque, oppure eventuale scioglimento con nomina del liquidatore e determinazione dei poteri.

Occorrendo una seconda convocazione, la medesima rimane fissata per le ore 17,30 di detto giorno 23 maggio, e negli stessi locali.

Torino, maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13655 — A pagamento.

Società anonima cooperativa di consumo

dell'Amministrazione centrale della guerra

ROMA

Il giorno 21 maggio 1923, alle ore 19, è convocata l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Proposta di scioglimento anticipato della Cooperativa.

L'asssemblea avrà luogo nella sala d'aspetto del Ministero della guerra, sita al piano terreno dell'ingresso principale di via XX Settembre.

In mancanza del numero legale, la seconda convocazione è stabilita alle ore 19,30 del medesimo giorno.

Il presidente dell'assemblea
A. Pollio Salimbeni.

13675 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

per imprese elettriche ed industriali

Petris e Rubbi

SEDE IN BOLOGNA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Bologna, Via Barberia. n. 17 p. t.. per il giorno 18 maggio 1923, alle ore 15.

Nel caso in cui l'adunanza andasse deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è sino da ora fissata per lo stesso giorno nel medesimo luogo alle ore 16.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli presso la sede della Società non più tardi di cinque giorni prima del giorno fissato nel presente avviso.

Ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione all'art. 1 dello statuto sociale per variare la denominazione della Società.
2. Comunicazioni varie.

Bologna, 2 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13685 — A pagamento.

Tessiture riunite di Costantino Corsini e C.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Milano

Avviso di convocazione

È convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 26 maggio 1923, alle ore 14,30, nella sede sociale in Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Messa in liquidazione della Società scadente al 30 giugno 1923.
2. Nomina dei liquidatori e loro facoltà.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto alla cassa sociale e nelle mani del gerente dal giorno 10 al giorno 23 maggio p. v.

Qualora detta assemblea non risultasse validamente costituita i soci vengono fin d'ora convocati in seconda assemblea a sensi dello statuto sociale per il giorno 2 giugno 1923, alla stessa ora e nella stessa sede.

Milano, 30 aprile 1923.

Il gerente
Costantino Corsini.

13677 — A pagamento.

Società adriatica commerciale industriale molini

PASSUELLO & PROVERA

VENEZIA

Capitale Lit. 5.000.000 - interamente Versato

Avviso di convocazione

per l'assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nel giorno 22 maggio 1923, alle ore 15, nelle sede sociale Venezia, in via XXII marzo 2072, allo scopo di deliberare il seguente

Ordine del giorno:

Nomina di un consigliere di amministrazione.

Qualora l'assemblea di prima convocazione manchi di numero di azioni prescritto per la sua validità, la seconda convocazione avrà luogo nello stesso giorno e luogo alle ore 16.

Il deposito delle azioni dovrà esser fatto almeno 5 giorni prima dell'assemblea presso la sede della Società.

Venezia, 30 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Giuseppe Guetta.

13688 — A pagamento

Consorzio italiano glicerine

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 250.000 - interamente versato

IN LIQUIDAZIONE

AVVISO

di convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati dal sottoscritto sindaco, particolarmente in forza dell'art. 184, n. 8, del Codice di commercio in assemblea generale straordinaria, in Roma e nella sede sociale piazza SS. Apostoli n. 81, anzi più esattamente in Roma, Corso Umberto I n. 267, per il giorno 23 maggio 1923, alle ore 15, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Verbale della precedente assemblea.
2. Relazione del sottoscritto sindaco sulla presente convocazione.
3. Conflitto d'interessi fra un liquidatore e la Società e provvedimenti del caso.

4. Impossibilità di regolare funzionamento della liquidazione della Società particolarmente in ordine a vertenze col Ministero delle finanze ed *interim* del tesoro.

5. Proposta di modificazione dell'art. 2 dello statuto sociale nel senso di trasferire la sede fuori di Roma.

I signori azionisti potranno intervenire all'assemblea quando abbiano depositato le azioni di loro spettanza entro il giorno 20 maggio 1923 presso la sede di Roma del Credito italiano.

Tale deposito, ove non fosse stato ritirato, varrà anche per l'assemblea di seconda convocazione.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, essa resta fin d'ora convocata in seconda nello stesso luogo e per la stessa ora, per il giorno 10 giugno 1923, sempre coll'ordine del giorno sopra riferito.

Gli azionisti che non avessero fatto il deposito per l'assemblea in prima convocazione, saranno ammessi ad effettuarlo per quella di seconda convocazione entro e non oltre il 1° giugno 1923.

Roma, 3 maggio 1923

Il sindaco della Società.

13686 — A pagamento.

Società anonima calabro-forestale

SEDE IN ROMA

Capitale L. 1.000.000

Essendo andata deserta l'assemblea sociale di prima convocazione che doveva tenersi il 28 aprile u. s., i signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria di seconda convocazione che sarà tenuta nella sede sociale in Roma, via dell'Umiltà, n. 79, il giorno 19 maggio 1923, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Determinazione del numero dei consiglieri e nomine relative.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il 1922.

Per aver diritto ad intervenire all'assemblea occorre depositare almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, le azioni possedute negli uffici della Società ovvero presso la sede di Roma della Banca commerciale triestina.

Il Consiglio d'amministrazione.

13687 — A pagamento.

LLOYD LATINO

Società anonima italiana di navigazione

Sede in Genova

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

Assemblea di seconda convocazione

Essendo andata deserta l'assemblea generale ordinaria di prima convocazione, i signori azionisti, sono convocati in assemblea generale di seconda convocazione, per il giorno 24 maggio 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Genova, via San Luca n. 8, piano 2°, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
4. Determinazione del numero degli amministratori a norma dell'articolo 8 dello statuto sociale e nomina di 3 consiglieri scadenti d'ufficio.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

I signori azionisti, per poter intevenire all'assemblea, dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale, a tutto il giorno 19 maggio 1923.

Gli amministratori scaduti, sono tutti rieleggibili.

Genova, 1° maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

13689 — A pagamento.

Società anonima

CAOLINO PANCIERA e C.

Capitale L. 1.200.000 interamente versato

SCHIO

Avviso di convocazione

di assemblea ordinaria

Nel giorno di sabato 9 giugno 1923, nella sede sociale in Schio via Pasini n. 325, avrà luogo l'assemblea ordinaria annuale dei soci, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio del XV esercizio chiuso al 31 marzo 1923, e deliberazioni relative.
4. Determinazione della retribuzione dei sindaci per il nuovo esercizio XVI 1923-924.
5. Nomina di un consigliere d'amministrazione al posto del defunto cav Riccardo Panciera, e rinnovazione dell'intero Collegio sindacale.

Essendo ora tutte le azioni della Società convertite in nominative, i possessori intestati nel libro dei soci riceveranno l'avviso per lettera raccomandata cinque giorni prima dell'assemblea.

13690 — A pagamento.

Gli azionisti della Società anonima « La Campania » capitale versato L. 200.000 - Industrie automobili - sede via Chiaia n. 149-A, Napoli, sono convocati in assemblea (2ª convocazione) pel giorno 20 maggio corrente, alle ore dieci precise, nella sede comunale della città di Palma Campania, per il prosieguo dello svolgimento dell'ordine del giorno non espletato nella riunione in seconda convocazione del 21 aprile ultimo scorso.

Il deposito delle azioni, da effettuarsi cinque giorni prima della data dell'assemblea, si esegue alla Banca Credito italiano.

Napoli, 1° maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

13691 — A pagamento.

S. A. Lavanderia del porto

NAPOLI

Gli azionisti di detta Società sono convocati in assemblea generale il 19 maggio corrente, alle ore 12, nella sua sede via Roma n. 28, per deliberare sui seguenti

Argomenti:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Autorizzare l'amministratore delegato a convenire con Banche o privati un'apertura di conto corrente garentita da ipoteca sullo stabilimento, impiegando per avere fondi sufficienti per lo acquisto di biancheria da fornirsi ai saloni, restaurants ed alberghi.

In mancanza di numero legale per deliberare, la seconda adunanza avrà luogo, senza ulteriore avviso, il 22 maggio, all'istessa ora e luogo.

Il presidente
ing. L. Pistolese.

13692 — A pagamento.

" ATLANTICA „

Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni

SEDE DI NAPOLI
via Molo Piccolo, n. 2

I signori azionisti della suddetta Società, sono convocati in as-

semblea generale straordinaria il giorno 19 maggio 1923, in prima convocazione alle ore 10, ed in seconda convocazione alle ore 17 dello stesso giorno, per dicutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Riduzione del capitale sociale al versato

Il Consiglio d'amministrazione.

13693 — A pagamento.

Società Escursioni ed Alberghi

Mercoledì 30 maggio 1923, negli uffici della Società Escurzioni ed Alberghi in Napoli, presso la Società generale di credito in via Guglielmo Sanfelice 53, si procederà innanzi a pubblico notaio al 9° sorteggio di 25 obbligazioni ipotecarie di L. 100 ognuna, giusta relativo programma.

Napoli, 3 maggio 1923.

L'amministratore delegato
Giacinto Spasiano.

13694 — A pagamento.

Cooperativa fra operaie delle forniture militari di Roma

L'assemblea generale dei soci è convocata in seconda convocazione il 7 maggio, alle ore 15, nei locali di via Cavour n. 228, restando invariato il precedente ordine del giorno.

Roma, 4 maggio 1923.

p. La Presidenza
Contadini Virgilio.

13720 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Catania

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento, con aggiudicazione definitiva e con i termini abbreviati a 8 giorni

Si fa noto al pubblico che nel giorno 18 marzo 1923, alle ore 10, in una sala di questo Ufficio amministrativo provinciale si procederà innanzi al signor presidente o un deputato provinciale delegato, o per ministero del funzionario delegato ai contratti, all'incanto per l'appalto dei lavori occorrenti per la ricostruzione del pilone rovinato del ponte metallico sul Simeto alla Barca di Paternò per l'importo preventivo presunto di L. 84.395,62.

L'incanto avrà luogo colle norme dell'art. 87 lettera *a*) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074 e quindi mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, avvertendo che l'aggiudicazione definitiva avverrà anche che si presenti una sola offerta.

Coloro i quali vorranno offrire al detto appalto dovranno presentare la loro offerta di ribasso, la quale, oltrechè in cifre, dovrà essere ripetuta in tutte lettere, a pena di nullità.

Per essere ammessi all'incanto dovrà ciascun concorrente presentare i seguenti documenti:

a) certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita entrambi di data non anteriore di 4 mesi al giorno fissato per l'incanto;

c) un certificato d'idoneità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori.

In questo attestato dovranno essere specificatamente enunciati tali lavori, indicando il loro ammontare, il tempo ed il luogo in cui furono eseguiti, e dovrà altresì accennarsi, per ogni singolo lavoro, se fu compiuto lodevolmente e se diede luogo a lite, fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Per ottenere il suddetto certificato d'idoneità il concorrent dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato, pure di data non anteriore ai sei mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale di Catania, o da un funzionario tecnico dello Stato di grado non inferiore a quello dell'ingegnere capo, dal quale risulti, che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione loro, o dell'Ufficio cui sono preposti, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoghi a quelli da appaltarsi.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto, o sottoprefetto ed esibito insieme col certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto della Provincia o dello Stato, o sui quali essi non abbiano esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato, potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore ma dovrà contenere, sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità dall'ufficiale tecnico governativo su designato o dall'ingegnere capo di questo Ufficio tecnico provinciale.

d) una dichiarazione scritta in carta da L. 2 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che offre.

Chi vuole concorrere all'appalto dovrà depositare nella Cassa provinciale a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 5000 in numerario od in titoli ammessi dalla legge da valutarsi al corso di borsa, ed esibire alla Presidenza dell'asta la relativa dichiarazione di deposito, insieme ai documenti succennati, senza di che non sarà ammesso alla gara, salva l'applicazione dell'art. 94 del regolamento di contabilità.

Dovrà inoltre depositare, al momento della gara, L. 3200 in danaro, per far fronte a tutte le spese e tasse dell'asta e del contratto, salva liquidazione.

I depositi fatti per cauzione provvisoria saranno restituiti ai singoli concorrenti al termine dell'asta, tranne quello fatto dall'aggiudicatario che sarà ritenuto sino alla stipulazione del contratto e alla stipulazione della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva resta stabilita nella somma di L. 7000 da versarsi nella Cassa provinciale in numerario od in titoli del Debito pubblico valutabili al corso di borsa e ne sarà disposto lo svincolo dopo l'approvazione della misura finale delle forniture eseguite.

Il relativo contratto dovrà stipularsi entro 15 giorni dalla data del definitivo deliberamento.

In caso di ritardo o di rifiuto alla stipulazione del contratto, o alla prestazione della richiesta cauzione, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria e a tutte le spese inerenti all'aggiudicazione, nonchè a tutte le conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza bisogno di alcun atto che lo costituisca in mora.

L'appaltatore dovrà presentare, per intervenire nel contratto un idoneo supplente solidale obbligato, il quale supplente deve presentare gli stessi certificati d'idoneità sopra richiesti per l'appaltatore.

Tanto l'appaltatore quanto il supplente dovranno eleggere domicilio legale in Catania per tutti gli effetti che di ragione.

Il capitolato speciale è visibile nella segreteria della Deputazione provinciale in tutti i giorni e le ore di ufficio.

Il presidente dell'asta, potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere chiunque dei concorrenti senza rendere note le ragioni del provvedimento, o ammettere concorrenti ben noti, senza i documenti sopraindicati.

L'assuntore oltre ai patti contenuti nel relativo capitolato speciale dovrà sottostare ai seguenti:

1. I prezzi stabiliti nel capitolato speciale, diminuiti del convenuto ribasso d'asta, s'intendono accettati dall'appaltatore, in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio, e

quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità; per cui l'appaltatore non avrà ragione di pretendere oltre i prezzi stabiliti, indennità speciali di nessun genere, per aumento di costo di materiali, di mano d'opera, per dazi, perdite, scioperi d'operai, emigrazioni, stato di guerra, eventuali epidemie, eventuali aumenti di premi di assicurazione degli operai durante l'esecuzione dei lavori e per qualsiasi altra s avorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

2. L'appaltatore sarà pure obbligato, senza responsabilità alcuna della Provincia a tutti gli obblighi di legge circa gl'infortuni nel lavoro.

3. I pagamenti saranno fatti sino a concorrenza di L. 48,774.84 nell'anno 1923 e la rimanente somma nell'anno 1924.

Il contratto sarà immediatamente obbligatorio per lo aggiudicatario, ma non lo sarà per l'Amministrazione, se non dopo che sarà approvato dalla competente autorità.

Restano a carico dello aggiudicatario tutte le spese dell'asta e del contratto, tanto per l'originale quanto per le copie relative, nonchè le tasse di registro e bollo.

Catania, 1° maggio 1923.

Il presidente della Deputazione provinciale
avv. Salvatore Mazzarino.

Il direttore capo di divisione
delegato al rogito dei contratti
Eugenio Percolla.

13695 — A pagamento.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Nel giorno 12 maggio 1923, alle ore 10 con la continuazione, negli uffici della Deputazione provinciale in Bari, innanzi al signor presidente della Deputazione medesima, od a chi per lui, si procederà al secondo incanto, per deserzione del primo, a termini abbreviati a sette giorni, col metodo delle offerte segrete, per appaltare la manutenzione della strada provinciale da Terlizzi per Ruvo a Corato, della lunghezza di metri 10.298,33, escluse le traverse interne, per la durata di anni cinque per l'annuo estaglio di lire 39.140, di cui lire 33.570 per lavori a corpo e L. 570 per lavori a misura, oltre il salario a due cantonieri fissi a carico della Provincia e sotto tutti i patti e le condizioni del capitolato di oneri e del manifesto affisso al pubblico.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nella segreteria provinciale, non più tardi delle ore 12 del giorno 11 maggio 1923:

1. La ricevuta di L. 10.000 versate nella Cassa provinciale a garanzia degli incanti e per tutte le spese di asta e di contratto, che saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Tale deposito per le Cooperative di lavoro iscritte nel registro della R. Prefettura, sarà di L. 2000;

2. Una dichiarazione scritta su carta da L. 2,40, con la quale il concorrente attesti di avere preso visione del capitolato d'oneri, di trovare rimuneratori i prezzi di asta e tali da consentire il ribasso che potrà fare alla gara su ogni 100 lire di lavoro.

3. L'offerta di ribasso scritta in tutte lettere su foglio bollato da L. 2,40 e chiusa in busta sigillata.

Insieme coi predetti documenti i concorrenti non iscritti nell'albo degli appaltatori provinciali, dovranno presentare i certificati di moralità, di penalità e d'idoneità, di cui al manifesto di asta.

La cauzione definitiva sarà eguale ad una semestralità di estaglio depurata del ribasso d'asta.

Bari, 30 aprile 1923.

Il segretario generale
Troccoli.

13696 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Bari

Nel giorno 12 maggio 1923, alle ore 10 con la contin., negli uffici della Deputaz provin. in Bari, innanzi al sig. presidente della Deputazione medesima od a chi per lui, si procederà al 2° incanto per deserzione del primo, a termini abbreviati ad 8 giorni, col metodo delle offerte segrete, per appaltare la manutenzione della strada provinciale da Andria a Barletta, della lunghezza di metri 9131,25, escluse le traverse interne, per la durata di anni cinque, per l'annuo estaglio di L. 50.900, di cui L. 50100 per lavori a corpo e L. 800 per lavori a misura, oltre il salario a tre cantonieri fissi a a carico della Prefettura, e sotto tutti i patti e le condizioni del capitolato di oneri e del manifesto affisso al pubblico.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nella segreteria provinciale, non più tardi delle ore 12 del giorno 11 maggio 1923:

1. La ricevuta di L. 12.000 versate nella Cassa provinciale a garanzia degli incanti e per tutte le spese di asta e di contratto, che saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Tale deposito per le Cooperative di lavoro iscritte nel registro della R. prefettura sarà di L. 2400.

2. Una dichiarazione scritta su carta da L. 2,40 con la quale il concorrente attesti di avere preso visione del capitolato di oneri, di trovare rimuneratori i prezzi di asta e tali da consentire il ribasso, che potrà fare alla gara su ogni 100 lire di lavoro.

3. L'offerta di ribasso scritta in tutte lettere su foglio bollato da L. 2,40 e chiuso in busta sigillata.

Insieme coi predetti documenti i concorrenti non iscritti nell'albo degli appaltatori provinciali dovranno presentare i certificati di moralità, di penalità e d'idoneità, di cui nel manifesto d'asta.

La cauzione definitiva sarà eguale ad una semestralità d'estaglio depurata del ribasso d'asta.

Bari, 30 aprile 1923.

Il segretario generale
Troccoli.

13697 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Bari

Nel giorno 12 maggio 1923, alle ore 10, con la continuazione negli uffici della Deputazione provinciale in Bari, innanzi al signor presidente della Deputazione medesima, od a chi per lui, si procederà al secondo incanto, per deserzione del primo, a termini abbreviati a 7 giorni, col metodo delle offerte segrete, per appaltare la manutenzione della strada provinciale da Cisternino alla stazione ferroviaria, della lunghezza di m. 11,050, escluse le traverse interne, per la durata di anni cinque, per l'annuo estaglio di L. 10.400, di cui L. 10.100 per lavori a corpo e L. 300 per lavori a misura e sotto tutti i patti e le condizioni del capitolato d'oneri e del manifesto affisso al pubblico.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nella segreteria provinciale, non più tardi delle ore 12 del giorno 11 maggio 1923:

1° la ricevuta di L. 4000 versate nella Cassa provinciale a garanzia degli incanti e per tutte le spese di asta e di contratto, che saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Tale deposito per le Cooperative di lavoro inscritte nel registro della R. prefettura sarà di L. 800.

2° una dichiarazione scritta su carta da L. 2,40, con la quale il concorrente attesti di avere preso visione del capitolato d'oneri, di trovare rimuneratori i prezzi di asta e tali da consentire il ribasso che potrà fare alla gara su ogni cento lire di lavoro.

3° L'offerta di ribasso scritta in tutte lettere su foglio bollato da L. 2,40 e chiusa in busta sigillata.

Insieme coi predetti documenti i concorrenti non iscritti nell'albo degli appaltatori provinciali dovranno presentare i certificati di moralità, di penalità e d'idoneità, di cui nel manifesto di asta.

La cauzione definitiva sarà eguale ad una semestralità d'estaglio depurata del ribasso d'asta.

Bari, 30 aprile 1923.

Il segretario generale
Troccoli.

13398 — A pagamento

OSPEDALE MAGGIORE - NOVARA

AVVISO

In esecuzione di deliberazione del Consiglio Ospitaliero, approvata dall'Autorità tutoria

SI NOTIFICA

che il pubblico incanto per la vendita della casa in Novara, via Vittorio Emanuele n. 18, indetto per il giorno 9 maggio 1923, alle ore 10, non avrà più luogo

Novara, 2 maggio 1923.

Per l'Amministrazione
il segretario
Achille Viganotti.

13708 — A pagamento.

Congregazione di carità di Carpi

Bando

per vendita volontaria di beni immobili

La Congregazione di carità di Carpi, con sede nel palazzo comunale (ingresso in via Giuseppe Mazzini), con sua deliberazione 4 aprile 1923, debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, ha stabilito di procedere a pubblico incanto alla vendita degli immobili di cui appresso in sei distinti lotti.

L'incanto avrà luogo in Carpi e negli uffici della Congregazione di carità il giorno 26 maggio 1923, alle ore 10 antim., alla presenza del presidente della Congregazione di carità ed a ministero del notaio dott. cav. Cesare Ferrari.

Descrizione degli immobili

Lotto 1.

Fabbricato ad uso di abitazione civile in Carpi Città, sezione B, Corso Alberto Pio, al civ. num. 33, di piani 4, vani 25, in catasto fabbricati di Carpi, al mappale num. 4267, col reddito imponibile di L. 277,50.

Prezzo d'apertura L. 130.000.

Lotto 2.

Fondo denominato Giandegola, in Villa Quartirolo di Carpi, in catasto nuovo terreni di Carpi ai n. 5028, 5029, 7018, 5073, per totali ett. 12,59,89, e rendita imponibile L. 436,82.

Prezzo d'apertura L. 157.000.

Lotto 3.

Fondo denominato Geminiola, in Villa Santa Croce di Carpi, in nuovo catasto terreni di Carpi, ai mapp. n. 5145. 5143, 5144, 5141, 5142, 5146, 5147, per totali ettari 14.90.09 e rendita imponibile di L. 592,57.

Prezzo d'apertura L. 199.600.

Lotto 4.

Fondo denominato Esposti, in Villa Cibeno di Carpi, in nuovo catasto terreni di Carpi, ai mapp. n. 3395 e 3396, per totali ettari 5,48.32 e rendita imponibile L. 555.23.

Prezzo d'apertura L. 147.500.

Lotto 5.

Fondo denominato Esposti, in Villa Quartirolo di Carpi, in catasto nuovo terreni di Carpi, ai mapp. n. 3430, 3431 sub 1, 3132, 6721, per totale ettari 5,20,53, e rendita imponibile L. 528,16, con soprastante porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sulla via Castione al civ. n. 3, di piani 2 e vani 3, in Villa Quartirolo, ed in nuovo catasto fabbricati di Carpi, al mapp. n. 3431 sub. 2, e con l'imponibile di L. 52,50.

Prezzo d'apertura L. 164.000.

Lotto 6.

Possessione denominata Ricovero Marchi in Villa Budrione di Carpi in nuovo catasto terreni di Carpi ai mapp. n. 975, 976, 977, 978, 6 76, 6177 per totali ett. 25,67,58 e rendita imponibile di lire 2125,87, con soprastante fabbricati al civ. n. 62/2 di Via Bastiglia in Budrione, in mappa al n. 175 di C. D. ed in nuovo catasto fabbricati di Carpi al mappale n. 971 di piani 3 e vani 16 e l reddito imponibile di L. 150.

Prezzo d'apertura L. 550.000.

Condizioni della vendita

Cap. 1. — La vendita ha luogo ad asta pubblica, col metodo della candela vergine, separatamente per ogni lotto, incominciando dal primo ed in aumento del prezzo assegnato ad ognuno.

Cap. 2. — L'asta seguirà a mezzo di notaro e sarà diretta dal presidente della Congregazione di carità di Carpi.

Cap. 3. — Hanno facoltà i concorrenti di offrire successivamente per più lotti.

Cap. 4. — Le singole offerte in aumento per ogni lotto non possono essere inferiori a L. 500.

Cap. 5. — Per venire ammessi all'incanto, i concorrenti devono prima depositare alla tesoreria congregazionale (Cassa di risparmio di Carpi) il decimo del prezzo d'asta del lotto o dei lotti, come cauzione, ed alla Direzione dell'asta le spese contrattuali e d'incanto non inferiori al 12 % del prezzo stesso.

Cap. 6. — Il prezzo di aggiudicazione di primo incanto è soggetto alla miglioria del ventesimo.

Cap. 7. — L'aumento non inferiore al ventesimo dovrà essere fatto alla sede della Congregazione di carità di Carpi (Palazzo municipale, con ingresso via Giuseppe Mazzini) nei quindici giorni successivi a quello della prima delibera, nei giorni ed ore d'ufficio (dalle ore 9 alle 13) con dichiarazione verbalizzata dal segretario della Congregazione di carità, e previo deposito al pio Ente di somma corrispondente ai 2/10 dell'intero prezzo aumentato, oltre al 12 % per le spese.

Cap. 8. — La casa in Carpi, Corso Alberto Pio, n. 33, è venduta nello stato in cui si trova e come la possiede la Congregazione di carità, con i contratti d'affitto in corso, e coll'onere nel deliberatario di subingredire nella polizza d'assicurazione incendi presso la Società alla quale lo stabile si trova assicurato.

L'amministrazione vuole salvo il diritto di godere per un novennio e con decorrenza dal 29 settembre 1923 gratuitamente dei locali tutti attualmente occupati dalla Farmacia congregazionale.

Cap. 9. — I fondi sono venduti nello stato in cui si trovano e come li possiede la Congregazione di carità, con tutti i contratti di affitto in corso e con le sole doti di paglia, strame e concime.

Per le dote eventuali esistenti (capitale bestiame, sementi, foraggi, ecc.) il deliberatario dovrà effettuarne il pagamento al prezzo corrente in occasione del pagamento del prezzo.

Il deliberatario dovrà altresì subingredire nelle polizze d'assicurazione incendi presso la Società alla quale il fondo si trova assicurato, ed assumere a suo carico tutti gli oneri dei quali il medesimo fosse gravato, come Consorzi, tasse, cavi, ghiaia, ecc.

Cap. 10. — La delibera sarà fatta al miglior offerente.

Cap. 11. — Per i fondi affittati il pagamento del prezzo avverrà all'atto della consegna del fonfo e non oltre 15 giorni dalla delibera definitiva.

Cap. 12. — In deduzione del prezzo verranno conteggiate le eventuali anticipazioni d'affitto; verranno pure consegnati i libretti vincolati a garanzia del contratto d'affitto.

Cap. 13. — Per il fondo Ricovero Marchi, il possesso avrà luogo al 1° novembre 1923.

Cap. 14. — Ove il deliberatario lo richieda, sarà accordata la dilazione al pagamento di una metà del prezzo di delibera, per un termine non superiore ad anni cinque.

La somma per la quale sia effettuata la dilazione al pagamento sarà garantita con iscrizione d'ipoteca legale in uno ad un triennio interessi e figurato spese giudiziali e stragiudiziali, sull'immobile alienato, e sarà corrisposto l'interesse annuo del 5 % al netto R. M. ed altra tassa anche se imponenda afferente il reddito.

Cap. 15. — Sono visibili presso la segreteria della Congregazione, oltre alle deliberazioni relative alla vendita, i contratti d'affitto, i titoli di proprietà, i certificati catastali ed ipotecari.

Cap. 16.— La Congregazione non assume alcuna responsabilità per documentazione diversa o migliore e per rettificazione qualsiasi di volture catastali.

Cap. 17.— Sono a carico del deliberatario le spese della vendita

dal presente bando in poi, nonchè quelle relative alla libertà e legittimità del possesso, bandi, inserzioni e perizie.

Cap. 18. — Per quanto non è detto si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile sugli incanti pubblici, del regolamento in esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, in quanto siano applicabili e non siano in contrasto con quanto sopra.

Carpi, 1° maggio 1923.

Il presidente
avv. F. Gnudi.

Il segretario
Marchi.

13705 — A pagamento.

Municipio di Piazza Armerina

Avviso d'asta

Alle ore 13 del 21 maggio corrente avrà luogo in questo ufficio, davanti al sottoscritto sindaco, il primo esperimento di asta pubblica, col metodo della candela vergine, per l'affitto dei seguenti lotti del fondo comunale Bellia, per la durata di anni 3:

Lotto 1, sulla base di L. 5470.
Lotto 2, id. id. L. 6000.
Lotto 3, id id. L 2360.
Lotto 4, id. id. L. 6230.
Lotto 5, id. id. L. 2215.

L'asta seguirà distintamente per ciascun lotto.

Per esservi ammessi occorrerà depositare L. 1500 per ciascuno dei primi 4 lotti e L. 1000 per il 5°, in garanzia delle offerte e delle spese che sono a totale carico dell'aggiudicatario.

I termini utili per le offerte in grado di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione saranno di giorni 15 dalla pubblicazione del rispettivo avviso.

Gli atti sono ostensibili in questa segreteria durante le ore di ufficio.

Piazza Armerina, 1° maggio 1923.

Il sindaco

Il segretario comunale
G. Azzolino.

13669 — A pagamento.

Provincia di Catania

Circondario di Acireale

COMUNE DI RIPOSTO

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 21 del mese di maggio 1923, alle ore 10, nell'ufficio comunale, avanti al sindaco, o chi per lui, si procederà al pubblico incanto, per l'appalto dei lavori di completamento del palazzo municipale, in base al progetto 8 aprile 1922 dell'ufficio tecnico municipale.

Il prezzo dell'asta è di L. 424.912,02.

L'asta avrà luogo col metodo della busta segreta, osservate le formalità stabilite dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per essere ammessi a concorrere all'aggiudicazione delle opere occorre produrre:

a) certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto, e cioè di non oltre tre mesi, dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) certificato rilasciato da non oltre sei mesi da un ingegnere di ufficio di Genio civile, confermato dal prefetto, il quale accerti che l'aspirante o la persona che sarà incaricata in sua vece di dirigere i lavori, sia capace ed idonea per l'eseguimento e la direzione di detti lavori da appaltare, che ha eseguito opere della stessa natura ed importanza indicandole e specificandone l'importo e l'Ente per conto del quale sono state eseguite sotto l'alta sorveglianza di un ufficio del Genio civile e se hanno dato luogo a liti o meno:

Non sono ammessi a concorrere agli incanti quegli individui che in altre imprese abbiano dato prova di negligenza o di mala fede verso le pubbliche amministrazioni o verso privati;

c) dichiarazione scritta o sottoscritta in cui l'aspirante dichiari di aver preso visione dei luoghi nei quali dovrà essere costruita l'opera e di averli trovati corrispondenti alle condizioni di progetto.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno provare di aver depositata alla tesoreria comunale la somma di L. 13.000 in denaro, o titoli di Stato al portatore, calcolati al valore in corso nel giorno del deposito.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto entro il termine di un mese decorrente dalla data verbale di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza.

All'atto della stipulazione dovrà prestare una cauzione di lire 22.000 in danaro o in titoli dello Stato al valore in corso.

Tutte le spese d'asta e di contratto, di registro, bollo e copie, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il termine utile per la presentazione delle offerte di miglioramento in grado di ventesimo (fatali) resta sin d'ora stabilito al sedicesimo giorno da quello del deliberamento provvisorio.

Si gli offerenti che l'aggiudicatario dovranno eleggere domicilio legale in questo Comune.

Il capitolato e i documenti tutti dell'asta sono visibili nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due offerenti.

Riposto, 29 aprile 1923.

Il segretario comunale
R. Scriva.

Visto, il sindaco
V. Di Maria.

13703 — A pagamento.

PROVINCIA DI CASERTA

Comune di Santa Maria a Vico

Avviso d'incanto definitivo
per l'appalto dei lavori per la costruzione dell'edificio scolastico

Presentatasi in tempo utile l'offerta di miglioramento del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dei lavori predetti, il 21 maggio prossimo, alle ore 11, in questa casa municipale, innanzi al sindaco o a chi per esso, si sperimenterà un nuovo e definitivo incanto ad estinzione di candele, secondo le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La gara si aprirà sul prezzo ribassato di L. 5,25 per cento.

I lavori preveduti in L. 560.755,60, non comprese le L. 59.244,40 che sono a disposizione dell'Amministrazione, verranno deliberati a favore di chi offrirà maggiore ribasso.

L'aggiudicazione sarà definitiva e seguirà anche se sarà un solo l'offerente.

Ogni aspirante per essere ammesso a licitare dovrà presentare:

a) certificato penale di data non anteriore di quattro mesi al presente avviso;

b) certificato di moralità di data come il precedente, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, domicilio dell'aspirante, nel quale dovrà farsi particolare riferimento alla probità di esso aspirante, quale appaltatore di opere pubbliche;

c) certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati analoghi a quelli da eseguirsi, nel quale si assicuri di aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione dei lavori;

d) la prova di aver depositato nella cassa del Comune lire 28.000 a garanzia delle offerte e in conto alle spese.

Le spese per gli avvisi d'asta, inserzioni, incanti, contratti, copie e registrazione, vincoli e svincoli di cauzione, sono tutte a carico dell'appaltatore, oltre al 6 % sull'ammontare netto dei lavori, che deve corrispondere all'ingegnere-direttore dei lavori.

Le cooperative di produzione e lavoro dovranno presentare alla segreteria del Comune, almeno due giorni prima di quello fissato

per la gara, l'atto di legale riconoscimento e i documenti prescritti, e, per le agevolazioni di legge delle quali godono, dovranno prima della licitazione versare nella Cassa comunale solo L. 4000 per le spese d'asta e contrattuali.

I predetti depositi provvisori verranno restituiti immediatamente ai non deliberatari.

L'aggiudicatario definitivo dovrà versare nella Cassa DD. e PP. la cauzione corrispondente al ventesimo dell'importo netto dei lavori.

L'opera dovrà eseguirsi secondo le deliberazioni dell'Amministrazione, il capitolato e il progetto dell'ingegnere Americo Campagnuolo, atti visibili nella segreteria del Comune.

S. Maria a Vico, 28 aprile 1923.

Il sindaco
(Firma illegibile).

13702 — A pagamento

Municipio di Castellammare Adriatico

IL R. COMMISSARIO

In dipendenza della deliberazione 23 febbraio scorso, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 20 marzo successivo, n. 4763;

RENDE NOTO

alle ore 10 ant. del giorno 19 maggio 1923, in questa segreteria comunale, innanzi al sottoscritto R. commissario, o a chi ne farà le veci, avranno luogo pubblici esperimenti d'asta, col metodo della candela vergine, per la vendita di due zone di arenili comunali, al confine della spiaggia marina, del viale Regina Elena e Viale Riviera, del signor De Rosa Carmine e Cooperativa «Casa Nostra», della estensione ciascuna di mq. 1034,25.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 15 513,75 per ogni zona pari cioè a lire 15 al mq.

Si specifica che la prima di esse zone sarà quella confinante col signor Carmine De Rosa.

La prima aggiudicazione, che non avverrà senza le offerte di almeno due concorrenti, sarà soggetta all'aumento del ventesimo a termini di legge.

Questo aumento potrà farsi non oltre le ore dieci del giorno 3 giugno p. v.

Le condizioni di vendita, come dal regolamento 5 maggio 1901, approvato il 22 novembre 1901, n. 11106, modificato il 10 settembre 1922, sono visibili nella segreteria comunale, nei giorni ed ore di ufficio.

Castellammare Adriatico, 28 aprile 1923.

Il R. commissario.
Il vice segretario comunale
Pomarici Italo.

13704 — A pagamento.

Municipio di Calatafimi

AVVISO D'ASTA
per l'appalto del servizio della pubblica illuminazione

Si vuol procedere all'appalto del servizio della pubblica illuminazione a petrolio in questo Comune.

L'appalto avrà inizio l'indomani del giorno in cui sarà fatta la consegna e cesserà il 31 marzo 1926.

In relazione a quanto sopra il 1° giugno 1923, alle ore 11, nell'ufficio della segreteria comunale, innanzi al sindaco od a chi per lui, avrà luogo un pubblico incanto col sistema della candela vergine, secondo le norme stabilite dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 in conformità ai patti ed alle condizioni stabilite dal capitolato d'appalto deliberato da questo Consiglio comunale il 6 gennaio 1923, approvato il 4 aprile 1923, n. 863, il quale è visibile a chiunque nell'ufficio della segreteria comunale.

L'asta sarà aperta in diminuzione alla base di L. 135 per fanale ed in ragione di anno, essendo 184 i fanali esistenti, ed ogni diminuzione non potrà essere inferiore a L. 0,25.

Per essere ammessi all'asta occorre essere idonei ad obbligarsi a termini del Codice di commercio ed esibire il certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore ad un mese a quella dell'incanto ed un certificato di moralità, nonchè la prova dell'eseguito deposito provvisorio di L. 2000 alla Cassa comunale, deposito che sarà convertito in definitiva cauzione per l'aggiudicatario il quale dovrà inoltre versare L. 500 per spese contrattuali, salvo liquidazione.

L'aggiudicazione sarà soggetta ad offerta di ribasso del ventesimo.

Calatafimi, 1° maggio 1923.

Visto: Il sindaco.

Il segretario
Scandariato.

13701 — A pagamento.

Corpo Reale del Genio civile

UFFICIO DI AQUILA

AVVISO

Il sottoscritto ingegnere capo reggente dell'Ufficio del Genio civile di Aquila, rende noto il seguente decreto del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici del 5 dicembre 1922, col quale è stata concessa alla Ditta ing. Cesare Gargano di Castel di Sangro, la facoltà di derivare moduli 20 d'acqua dal fiume Sangro ed in territorio del comune di Castel di Sangro (provincia di Aquila).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 22 novembre 1920 dell'ing. Cesare Gargano corredata da progetto di pari data, a firma dello stesso richiedente, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Sangro in comune di Castel di Sangro, e precisamente poco a valle del ponte in ferro lungo la strada Nazionale num. 45 una portata di acqua non superiore a moduli 20, per produrre, con un salto di metri 10, la potenza di HP 267 da utilizzare per scopi industriali;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni senza che siano state prodotte opposizioni o reclami;

Visto il disciplinare sottoscritto dall'ing. Cesare Gargano, in data 27 maggio 1922, presso l'Ufficio del Genio civile di Aquila - rep. n. 169 - contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la cauzione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque come da voto 7 febbraio 1922, n. 541;

Visto il R. D. L. 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle finanze;

DECRETA.

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Ditta ing. Cesare Gargano, la facoltà di derivare dal fiume Sangro, in comune di Castel di Sangro e precisamente poco a valle del ponte in ferro lungo la strada Nazionale n. 45, una portata non superiore a mod. 20 d'acqua per produrre, su di un salto di metri 10 la potenza di HP 267 nominali.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 27 maggio 1922, verso il pagamento del canone annuo di L. 801.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Aquila è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 5 dicembre 1922.

Il ministro
Carnazza.

Registrato alla Corte dei conti li 11 dicembre 1922, reg. 36, lavori pubblici, fog. 14134.

Aquila, 25 aprile 1923.

L'ingegnere capo reggente
Nicola Fortunato.

13565 — A pagamento.

Arsenale R. esercito - Torino

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-A del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 26 del mese di maggio 1923, alle ore 10, si procederà in Torino, nel locale dell'Arsenale suddetto, situato in piazza Borgo Dora n. 24, piano 1°, avanti il signor direttore dell'Arsenale, a pubblico incanto, a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto 1.

Dragone da brigadiere e vice brigadiere (con fiocco) n. 2500.
Prezzo parziale L. 12,50.
Dragone da carabinieri (con fiocco) n. 11.000.
Prezzo parziale L. 7,45.
Dragone di gallone di seta da marescialli di alloggio (con fiocco) n. 2500.
Prezzo parziale L. 17,25.
Importo totale della provvista L. 156,325
Somma per cauzione L. 15.633.

Lotto 2.

Fiocchi per dragone di cuoio nero da carabinieri n. 18000.
Prezzo parziale L. 4,50.
Fiocchi per dragone di cuoio nero da sottufficiale dei carabinieri n. 2500.
Prezzo parziale L. 7,15.
Importo totale della provvista L. 98,875.
Somma per cauzione L. 9888

Termini per la consegna

Giorni 210 in 5 rate a partire dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al deliberatario la partecipazione dell'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Arsenale predetto nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare lotto per lotto offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmate e chiuse in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, e sarà ragguagliato di una percentuale unica sull'ammontare di ciascuno dei lotti messi alla gara, anche se comprensivo di materiali diversi. Saranno, per conseguenza, dichiarate nulle le offerte che portassero percentuali differenti, in rapporto ai vari materiali costituenti ciascun lotto.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante lotto per lotto in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto, sull'importo totale della provvista un ribasso di un tanto per cento, quando anche non vi sia che un solo offerente

I depositi possono farsi presso la Cassa dell'Arsenale ove ha luogo l'incanto o presso le Delegazioni del tesoro, presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, e con quei titoli del debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritte in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro, invece, che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate, e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, 30 aprile 1923.

Il relatore
A. Buscaglia.

13713 — A credito.

DIREZIONE CENTRALE AUTOMOBILISTICA

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta

SI RENDE NOTO

che nel giorno 22 maggio 1923, alle ore 11, si procederà, nei locali al 1° piano di viale Panzacchi n. 2-A, in Bologna (ala destra del fabbricato del Pirotecnico), avanti il direttore della Direzione centrale automobilistica, a pubblico incanto a partite segrete per l'appalto della seguente provvista.

DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Lotto unico.

Coperture antisdrucciolevoli in gomma 880 × 120 n. 70.
Prezzo medio L. 384.20.
Importo parziale L. 26.894.
Coperture antisdrucciolevoli in gomma 820 × 120 n. 20.
Prezzo medio L. 346,80.
Importo parziale L. 6936
Camere d'aria 880 × 120 n. 210.
Prezzo medio L. 62,05.
Importo parziale L. 13.030.50.
Camere d'aria 820 × 120 n. 30.

Prezzo medio L. 57,80.
Importo parziale L. 1734.
Camere d'aria interrotte 26×2 1/2 n. 10.
Prezzo medio L. 24,65.
Importo parziale L. 246,50.
Importo del lotto L. 48.841.
Cauzione richiesta L. 5000.

Il capitolato e le condizioni di appalto, sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire:

a) Il certificato di moralità di data non anteriore a 4 mesi, rilasciato dall'autorità politica e municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Il certificato di penalità pure di data non anteriore a 4 mesi, rilasciato dall'autorità giudiziaria.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40, firmate ed in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida questa ultima.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti, che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio, e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo. sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunziate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se'l mandatari non esibiscono in originale od in copia antentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui appresso e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per riceverví le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso le sezioni di tesoreria di Bologna, Milano, Torino, il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

La Direzione cenrale automobilistica non accetta depositi cauzionali.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte; ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato nell'avviso d'asta, da confrontarsi colla scheda segreta che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessoro fatto il deposito in tesoreria senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura, la pratica di svincolo.

Tutte le spese relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario.

Sarà pure a carico la spesa degli esmplari, dei capitoli d'oneri adoperati per la stipulazione del contratto e di quello che esso richiedesse.

Dette spese dovranno essere versate dal deliberatario all'atto della firma del contratto.

Bologna, 4 maggio 1923.

Il relatore
E. Cinquini.

13630 — A credito.

Regia prefettura di Pisa

Avviso d'asta ad unico incanto
per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili e combustibili occorrenti al R. Riformatorio « Pietro Thouar » di Pisa dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925

SI FA NOTO

che, in seguito a determinazione presa dal Ministero dell'interno, Direzione generale delle carceri e dei riformatori, alle ore 10 del 23 maggio 1923, presso questa prefettura, ed alla presenza del prefetto, o di chi per esso, si procederà ad un incanto unico e definitivo per l'appalto suaccennato, in 10 lotti giusta il capitolato per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili e combustibili occorrenti agli stabilimenti carcerari ed ai riformatori governativi 31 agosto 1891, visibile in questa prefettura, sezione contratti, nelle ore d'ufficio.

L'oggetto del presente appalto risulta dal seguente:

ELENCO

Generi da fornire

Lotto 1.

Pane bianco di 2ª qualità kg. 84.000.
Prezzo d'asta L. 1,50 al kg.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 126.000.

Lotto 2.

Carne di bue e manzo kg. 6400.
Prezzo d'asta L. 7,90 al kg.
Ammontare della fornitura L. 50560
Carne di maiale kg. 500.
Prezzo d'asta L. 9.50 al kg.
Ammontare della fornitura L. 4750.
Fegato di bue kg. 900.
Prezzo d'asta L. 7.30 al kg.
Ammontare della fornitura L. 6570.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 61.880.

Lotto 3.

Vino ettolitri 4.
Prezzo d'asta L. 220 all'ettolitro.
Ammontare della fornitura L. 880.
Aceto ettolitri 10.
Prezzo d'asta L. 200.
Ammontare della fornitura L. 2000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 2880.

Lotto 4.

Riso di 2ª qualità kg. 3000.
Prezzo d'asta L. 1,90 al kg.
Ammontare della fornitura L. 5700.
Fagioli secchi kg. 10000.
Prezzo d'asta L. 2,20 al kg.
Ammontare della fornitura L. 22.000.
Ceci secchi kg. 3000.
Prezzo d'asta L. 2,20 al kg.
Ammontare della fornitura L. 6600.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 34.300.

Lotto 5.

Pasto di 2ª qualità kg. 15000.
Prezzo d'asta L. 2,00 al kg.
Ammontare della fornitura L. 30000
Farina di meliga kg. 1200.
Prezzo d'asta L. 1,40 al kg.
Ammontare della fornitura L. 1680.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 31680.

Lotto 6.

Patate kg. 9000.
Prezzo d'asta L. 1,00 al kg.
Ammontare della fornitura L. 9000.
Erbaggi kg. 9000.
Prezzo d'asta L. 1,10 al kg.
Ammontare della fornitura L. 9900.
Legumi verdi mondati kg. 2000.
Prezzo d'asta L. 3.00 al kg.
Ammontare della fornitura L. 6000.
Agli e cipolle kg. 500.
Prezzo medio d'asta L. 2.60 al kg.
Ammontare della fornitura L. 1300.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 26.200.

Lotto 7.

Olio di oliva per condimento kg. 2500.
Prezzo d'asta L. 7,75 al kg.
Ammontare della fornitura L. 19375.

Lotto 8.

Salsiccie di maiale kg. 400.
Prezzo d'asta L. 9.50 al ql.
Ammontare della fornitura L. 3800.
Carne in conserva kg. 600.
Prezzo d'asta L. 8.70 al kg.
Ammontare della fornitura L. 5220.
Salame kg. 300.
Prezzo d'asta L. 17,50 al kg.
Ammontare della fornitura L. 5250.
Lardo nostrale kg. 600.
Prezzo d'asta L. 7.50 al kg.
Ammontare della fornitura L. 1500
Formaggio kg. 300.
Prezzo d'asta L. 17.50 al kg.
Ammontare della fornitura L. 5250.
Uova dozzine 1600.
Prezzo d'asta L. 7,00 alla dozzina.
Ammontare della fornitura L. 11200.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 35.220.

Lotto 9.

Latte litri 29.000.
Prezzo d'asta L. 1.30 al litro.
Ammontare della fornitura L. 37700.

Lotto 10.

Legna di essenza forte ql. 600.
Prezzo d'asta L. 15 al kg.
Ammontare della fornitura L. 9000.
Carbone minerale ql. 600.
Prezzo d'asta L. 35 al ql.
Ammontare della fornitura L. 21000.
Carbone vegetale q.li 10.
Prezzo d'asta L. 45 al ql.
Ammontare della fornitura L. 450.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 30.450.

L'asta seguirà lotto per lotto distintamente a norma degli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e cioè: mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte, oltre al percentuale ribasso sulla somma complessiva dei singoli lotti, dovranno anche contenere l'esplicita dichiarazione che l'offerente si sottomette a tutte le condizioni stabilite dal detto capitolato e alle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Gli appalti dei singoli lotti saranno aggiudicati definitivamente quando anche non vi sia che un solo offerente e saranno vincolati alle norme sancite dal suddetto capitolato e dal presente avviso d'asta.

Gli aspiranti, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare un certificato del sindaco o della Camera di commercio comprovante che possiedono l'idoneità per eseguire la fornitura di cui sopra e i certificati di buona condotta e di penalità di data non anteriore di un mese a quella fissata per l'incanto debitamente legalizzati.

Al momento dell'asta dovranno i concorrenti presentare la quietanza di una tesoreria provinciale comprovante l'effettuato deposito, pari al tre per cento dell'ammontare del lotto o dei lotti ai quali intendono concorrere.

Il deliberatario dovrà inoltre prestare una cauzione definitiva pari al 5 0/0 del prezzo totale di aggiudicazione.

Tanto la cauzione provvisoria, quanto quella definitiva, dovranno valutarsi a norma dell'art. 6 del capitolato suddetto.

Entro otto giorni dall'aggiudicazione stessa, l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, provando di avere effettuato il prescritto deposito cauzionale nella misura su indicata.

Qualora egli non si presenti nel predetto termine incorrerà nella perdita del deposito provvisorio, che sarà incamerato a tutto profitto dell'erario, e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla fornitura di cui si tratta nel modo che riterrà più opportuno.

Le spese d'asta e contrattuali, bollo, registro, copie ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Pisa, 30 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
A. Lastrucci.

13712 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI NOVARA

Avviso

La Società idroelettrica Quarnese sedente ad Omegna con domanda 18 c. m. ha chiesto di derivare dal torrente Bagnella o Fiumetta in confine dei comuni di Nonio e Quarta Sotto, in regione Monnello e con prese sussidiarie dai rivi Monnello e Sagliente in comune di Quarna Sotto, il massimo di mod 4.50 di acqua con restituzione nel torrente Bagnella in comune di Quarna Sotto, immediatamente a monte della presa della Roggia di Brolo della Stamperia, lt. E. De Angeli e con formazione di serbatoio di mc. 3500.

Il tutto è a variazione di precedenti domande 29 gennaio e 20 settembre 1921 della Società suddetta.

Novara, 27 aprile 1923.

L'ingegnere capo
G. Gattico.

13656 — A pagamento.

Cantina Sociale Intercomunale
fra i comuni di Cavezzo, Medolla e S. Prospero

Anonima cooperativa in nome collettivo

L'assemblea generale dei soci è convocata in adunanza straordinaria per il giorno 11 maggio 1923, alle ore 15, nella sede della Cantina, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazioni allo statuto sociale.

Non riuscendo valida l'adunanza per mancanza di numero l'assemblea s'intende convocata fin d'ora per il giorno 20 maggio, alle ore 15, nel quale caso delibera qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Dalla sede sociale, 21 aprile 1923.

Il presidente
cav. Claudio Pacchioni.

Il segretario direttore
prof. Adelfo Tosatti.

13721 — A pagamento.

Società automobilistica Sara

Avviso di convocazione d'assemblea straordinaria per il giorno 20 maggio 1923, alle ore 15, in prima convocazione, alle ore 16, in seconda convocazione presso i locali del Consorzio vinicolo nazionale in piazza dei Crociferi, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione sociale al 30 aprile 1923 e deliberazioni in merito.
2. Attivazione del servizio Antrodoco-Amatrice e sue d rettive.
3. Cambiamento della sede sociale.

Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
Elezioni delle nuove cariche sociali.
Varie.

Il deposito delle azioni verrà fatto presso la Cassa sociale presso la Banca federale di Amatrice e la Cassa di risparmio di Rieti.

Il Consiglio d'amministrazione.

13722 — A pagamento

SART

Società anonima registratori ed affini

Sede in Torino

Capitale sociale lire 400.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, per il giorno 22 maggio 1923, ore 15, presso la sede sociale corso Regina Margherita n. 156, in 1ª convocazione, ed, occorrendo, in 2ª convocazione per il 23 maggio successivo, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

Parte ordinaria:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Presentazione del bilancio annuale e deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

Scioglimento anticipato della Società.
Nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri.
Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione del loro compenso.

Per essere ammessi all'assemblea, i soci dovranno presentare il certificato di ammissione da rilasciarsi dal Consiglio di amministrazione, essendo le azioni tutte nominative.

Il Consiglio d'amministrazione.

13719 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
ESTRATTO DI SENTENZA
dichiarativa d'assenza

Il tribunale civile di Mondovì, con sentenza delli 10 luglio 1922, su istanza di Viglietti Caterina, fu Giorgio, moglie di Melino Luigi, residente a Torre San Michele, di Mondovì, ammessa al beneficio dei poveri per decreto 18 novembre 1918, della Commissione dei poveri presso il tribunale di Mondovì, ha dichiarato, per ogni effetto di legge, l'assenza di Viglietti Giov. Battista, fu Giorgio, dal proprio domicilio in San Michele Mondovì.

Mondovì, 28 aprile 1923.

Sibilla avv. Giacinto.

13550 - A credito - Art. 4683|14 C

Con decreto Ministeriale 10 aprile 1923, Arminio Antonetta, nata in Napoli il 17 febbraio 1915, residente in Scafati, è autorizzata far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il cognome « Arminio » in quello di « Sicignano ».

Chi vi ha interesse può far opposizione entro 4 mesi con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto De Renzi.

13597 — A pagamento.

Con decreto Ministeriale 10 aprile 1923, Carpino Alfredo, nato in Napoli il 5 ottobre 1914, ivi residente, è autorizzato far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il cognome « Carpino » in quello di « Telese » ed aggiungere ed anteporre al nome « Alfredo » quello di « Salvatore » per chiamarsi in avvenire « Telese Salvatore Alfredo ». Chi vi ha interesse può far opposizione entro quattro mesi con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto De Renzi.

13598 — A pagamento.

Con decreto Ministeriale 10 aprile 1923, Potenzini Costanzo, nato in Napoli il 21 aprile 1911, residente in Ottaiano, è autorizzato far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il cognome in quello di « Zito » ed aggiungere ed anteporre al nome « Costanzo » quello di « Giorgio » per chiamarsi in avvenire « Zito Giorgio Costanzo ».

Chi vi ha interesse può far opposizione entro quattro mesi con atto di usciere intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto De Renzi.

13599 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto 5 aprile 1923 del Ministro della giustizia, Pavoni Augusto, nato in Roma il 12 novembre 1915, quivi residente, è stato autorizzato a pubblicare domanda con cui si chiede che egli possa cambiare il proprio cognome in quello di Acquaroni.

Chiunque creda di avervi interesse, potrà notificare la sua opposizione nei modi e termini di cui all'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello Stato civile.

13678 — A pagamento.

AVVISO

Il sig. Arturo Francini, domiciliato in Roma, via Tacito 26

rende noto

di aver ceduto in fitto il suo esercizio di macelleria sito in Roma, via degli Scipioni n. 128 al signor Ernesto Ugolini dal 1° maggio 1923 al 30 aprile 1924, nel qual periodo il predetto signor Ugolini lo condurrà esclusivamente per proprio conto e che il sig. Francini non potrà riconoscere in alcun modo gli impegni che detto sig. Ugolini potesse eventualmente assumere nell'esercizio di tale commercio.

Roma, 30 aprile 1923.

Arturo Francini.

13642 — A pagamento

(1ª pubblicazione).
ESTRATTO
decreto tribunale Modena
24 marzo 1923

A richiesta di Andreoli Anna Maria fu Pietro, in Rinaldi Luigi fu Angelo, residente a San Giacomo Roncole di Mirandola, il tribunale di Modena con decreto 24 marzo 1923, dichiarava l'assenza, ad ogni effetto di legge, di Rinaldi Luigi fu Angelo, di San Giacomo Roncole, marito della istante, ordinando le notifiche e pubblicazioni del decreto medesimo a norma di legge.

Modena, 21 aprile 1923.

avv. Gino Zanoli.

13632 - A credito - Art. 5534/10 C.

(1ª pubblicazione).

Il tribunale di Sondrio con sentenza 16 aprile 1923 ha dichiarato l'assenza di Gusmerali Innocente di Pasquale da Tartano, a tutti gli effetti di legge.

Sondrio, 19 aprile 1923.

avv. Carlo Ronconi.

13674 A pagamento.

ADOZIONE

Con deliberazione della 1ª sezione della Corte di appello di Napoli, in data 13-16 aprile 1923 resa in Camera di consiglio, la Corte ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Di Anna Nicola fu Raffaele e Palladino Vittoria nato in Campobasso addì 19 maggio 1903 ed ivi domiciliato, da parte dei coniugi D'Anchise Pietro e Palazzo Filomena domiciliati in Campobasso.

Campobasso, 3 maggio 1923.

avv. Francesco Correra
di Nicola.

13709 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — Dario Peruzy, direttore — Tipografia delle Mantellate.